



Consiglio Regionale del Lazio

Rapporto sulla legislazione
e sull'attività regolamentare
della Regione Lazio
anno 2007

Servizio Legislativo

Settembre 2008

La pubblicazione è stata redatta dal Servizio Legislativo
del Consiglio regionale del Lazio
Direttore Costantino Vespasiano che ne ha curato la supervisione

Progetto , coordinamento ed editing:

Luigi Lupo

dirigente Area Assistenza tecnico-giuridica nelle materie concernenti l'assetto
istituzionale, finanze e tributi, artigianato, industria, commercio, fiere e mercati,
turismo, ordinamento della comunicazione.

Redazione:

Laura Bruni

Paola Carra

Francesco Drago

Giovanni Lavitola

Enrico Laurenti

Luigi Lupo

Ida Maietta

Teresa Malavenda

Anastasia Sciubba Di Nunzio

Alessandra Tartaglia

Paola Tiburzi

Progetto grafico ed elaborazione

informatica:

Daniele Coriddi

Patrizia Fernandez

Premessa

Il presente Rapporto si inserisce nell'ambito di una rinnovata attenzione del Consiglio regionale del Lazio intesa a fornire strumenti che agevolino la diffusione della conoscenza della attività consiliare e, special modo, della produzione normativa regionale.

In particolare, il Rapporto esamina l'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio nel corso dell'anno 2007, proponendo un'analisi approfondita della stessa, al fine di ricostruirne, sia pure prudenzialmente, le tendenze evolutive.

Dal punto di vista strutturale, il volume presenta un'impostazione simile a quella degli anni precedenti ed utilizza, il più possibile, le metodologie di analisi e di aggregazione della legislazione adoperate negli analoghi Rapporti della Camera dei Deputati e di altre Regioni.

La parte prima del volume è dedicata all'attività legislativa ed analizza, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, le leggi regionali prodotte nell'arco temporale di riferimento, fornendo figure e tabelle in grado di facilitare la lettura dei dati. Inoltre, sono descritti sinteticamente i contenuti delle leggi approvate, evitando volutamente di utilizzare un lessico strettamente tecnico e specialistico. Un apposito capitolo è dedicato, altresì, all'esame delle proposte di legge.

La Parte seconda esamina, invece, la produzione regolamentare, fornendo, anche in questo caso, una descrizione sintetica dei singoli regolamenti.

Dott. Costantino Vespasiano
(Direttore del Servizio Legislativo)

INDICE SOMMARIO

PARTE PRIMA

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Capitolo primo

Analisi quantitativa e qualitativa delle leggi regionali

1. Produzione legislativa nel suo complesso.	pag. 7
2. Le materie oggetto della produzione legislativa.	pag. 11
3. Modalità redazionali delle leggi.	pag. 13
4. Forme di potestà legislativa utilizzate.	pag. 14
5. Leggi vincolate.	pag. 15
6. Tipologia normativa delle leggi.	pag. 18
7. Strumenti per l'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia della normativa.	pag. 20

Capitolo secondo

Descrizione sintetica dei contenuti delle leggi regionali

pag. 21

Capitolo terzo

Proposte di legge regionale

pag. 52

PARTE SECONDA

REGOLAMENTI

Capitolo primo Analisi quantitativa

pag. 76

Capitolo secondo Descrizione sintetica dei contenuti

pag. 79

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

CAPITOLO PRIMO

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLE LEGGI REGIONALI

1. Produzione legislativa nel suo complesso. Nel corso del 2007 sono state promulgate 27 leggi regionali. Il numero delle leggi promulgate è, quindi, sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente e superiore a quelli registrati nel 2004 e nel 2005.




Fig. 1. Produzione Legislativa dell'ultimo decennio.

Il 55 per cento (15 leggi) sono d'iniziativa della Giunta (*ll.rr.* 2/2007; 5/2007; 8/2007; 9/2007; 11/2007; 12/2007; 15/2007; 16/2007; 17/2007; 20/2007;

21/2007; 22/2007; 25/2007; 26/2007; 27/2007), il 33 per cento (9 leggi) d'iniziativa consiliare (*ll.rr.* 1/2007; 3/2007; 4/2007; 6/2007; 7/2007; 14/2007; 18/2007; 23/2007; 24/2007) e l' 11 per cento - tre leggi - d'iniziativa mista (Giunta e Consiglieri), poichè le leggi sono state approvate a seguito di un esame abbinato, effettuato in commissione, di proposte di legge aventi lo stesso oggetto. In relazione a tale ultimo dato, si rileva che tutte e tre le leggi traggono origine da proposte della Giunta e di consiglieri di minoranza (*ll.rr.* 10/2007; 13/2007 e 19/2007). Non vi sono leggi d'iniziativa popolare o degli enti locali.




Fig. 2. Produzione legislativa in base ai soggetti dell'iniziativa.

Tra le leggi d'iniziativa consiliare, 6 vedono come primo firmatario della relativa proposta esponenti di gruppi di maggioranza (*ll.rr.* 1/2007; 3/2007; 6/2007; 7/2007; 14/2007; 18/2007) e 3 di gruppi dell'opposizione (*ll.rr.* 4/2007; 23/2007;24/2007).




Fig. 3. Leggi d’iniziativa consiliare ripartite in base all’appartenenza politica del titolare dell’iniziativa.

Le 27 leggi sono ripartite in 478 articoli (con una media di 18 articoli per legge) e in 1.383 commi (con una media di 51 commi per legge). La sola legge finanziaria regionale consta di 88 articoli e di 241 commi e quella di assestamento di bilancio di 43 articoli e di 143 commi. La suddetta media, se si escludessero i dati riferibili alle due leggi a carattere finanziario, offrirebbe come risultati rispettivamente una media di circa 14 articoli e 40 commi per legge.

Le leggi interamente abrogate nel corso del 2007 sono 15¹; gli articoli abrogati ammontano complessivamente a 224² e i commi a 621³. Ponendo a confronto questi dati con quelli relativi al numero delle leggi, degli articoli e dei commi introdotti nell’ordinamento della Regione nello stesso anno, si riscontra un saldo positivo per le leggi, gli articoli e i commi pari rispettivamente a 12, 224 e 762 unità. Se poi si prendono in esame i dati relativi al numero complessivo delle

¹ Tra le 15 leggi di cui è disposta l’abrogazione ve ne sono 12 la cui cessazione di efficacia, ai sensi dell’articolo 56 della l.r. 13/2007, è differita al momento dell’entrata in vigore di uno o più regolamenti di delegificazione.

² Per 177 di essi, relativi alle leggi di cui alla nota 1, è disposta l’abrogazione differita.

³ Per 467 di essi, relativi alle leggi di cui alla nota 1, è disposta l’abrogazione differita.

leggi approvate e abrogate nel triennio 2005-2007, il saldo negativo è pari a 21 unità⁴.

La durata media dell'*iter* legislativo, convenzionalmente inteso come arco temporale che va dall'inizio dell'esame della proposta di legge nella commissione competente in via primaria fino a quello di approvazione da parte dell'Aula, è di 119 giorni, pari circa al doppio di quello del 2006. Analizzando tale dato complessivo in modo disaggregato in base al soggetto dell'iniziativa si ha la conferma che, come riscontrato anche negli anni precedenti, le leggi di iniziativa della Giunta hanno avuto mediamente un iter decisamente più breve – 45 giorni – rispetto a quelle di origine consiliare – 207 giorni – ed alle proposte d'iniziativa mista – 225 giorni. In particolare, 13 leggi hanno avuto un iter compreso tra 1 e 30 giorni; 2 leggi tra 31 e 90 giorni, 3 leggi tra 91 e 180 giorni, 7 leggi tra 181 e 360 giorni; 2 leggi, infine, ne hanno avuto uno superiore a 360.

NUMERO LEGGI	ITER (GIORNI)
13	1/30
2	31/90
3	91/180
7	181/360
2	Oltre 360

Tab. 1. Durata iter delle leggi regionali.

⁴ Le leggi complessivamente approvate nel triennio sono 74; quelle abrogate – ivi comprese quelle di cui alla nota 1 – sono 95.

Per quanto concerne il termine per l'entrata in vigore, ben 15 leggi – pari al 55 per cento del totale - ne prevedono uno ridotto rispetto a quello ordinario. Nell'anno precedente la percentuale era pari al 42 per cento.

2. Le materie oggetto della produzione legislativa. Per quanto riguarda le materie oggetto di disciplina legislativa, l'analisi è effettuata in base alla codificazione *standard* adottata comunemente nei rapporti sulla legislazione e che si sostanzia nell'individuazione di 6 macrosettori, ognuno dei quali comprende le materie di seguito indicate:

- **MACROSETTORE A - ISTITUZIONALE:** organi regionali; rapporti internazionali e con l'Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali;
- **MACROSETTORE B - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE:** artigianato, industria e commercio, fiere e mercati; ricerca, trasporto e produzione di energia; professioni, turismo; agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; aziende di credito a carattere regionale;
- **MACROSETTORE C – TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE:** territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile;
- **MACROSETTORE D – SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA':** tutela della salute, alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; lavoro; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; spettacolo; sport;
- **MACROSETTORE E – FINANZA REGIONALE:** bilancio; finanze e tributi;

- **MACROSETTORE F – MULTISETTORE:** comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

La produzione legislativa risulta così ripartita: 5 leggi (*ll.rr. 1/2007; 5/2007;8/2007;20/2007;24/2007*) relative al macrosetto­re A; 4 leggi (*ll.rr. 3/2007; 10/2007; 13/2007; 19/2007*) al macrosetto­re B; 5 leggi (*ll.rr. 6/2007; 9/2007; 14/2007; 21/2007; 22/2007*) per il macrosetto­re C; 5 leggi (*ll.rr. 4/2007; 7/2007; 16/2007; 17/2007; 23/2007*) per il macrosetto­re D; 6 leggi (*ll.rr. 2/2007; 12/2007; 15/2007; 25/2007;26/2007; 27/2007*) per il macrosetto­re E; 2 leggi (*ll.rr. 11/2007; 18/2007*) per il macrosetto­re F, in quanto a carattere intersettoriale.

Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge finanziaria e quella di assestamento di bilancio, pur incidendo su più materie, sono state, per convenzione, classificate nel macrosetto­re E.




Fig. 4. Produzione legislativa ripartita per macrosettori di materie.

3. Modalità redazionali delle leggi. Le leggi costituite da testi nuovi sono 19 mentre quelle che apportano integrazioni, sostituzioni o modifiche a leggi già vigenti (cd. novelle) sono 6; le restanti 2 adoperano una tecnica mista, cioè effettuano l'una e l'altra cosa.




Fig. 5. Modalità redazionali delle leggi.

La percentuale dei testi nuovi rispetto al totale risulta sostanzialmente in linea con quelle degli anni precedenti; fatta eccezione, infatti, per l'anno 2005, in cui è risultata pari al 40 per cento, nell'ultimo quinquennio essa non ha subito rilevanti scostamenti, oscillando tra il 65 ed il 70 per cento.




Fig. 6. Percentuali dei testi nuovi rispetto al numero complessivo delle leggi di ciascun anno (Raffronto tra il 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007).

E' da rilevare la presenza di due leggi (ll.rr. 10/2007 e 13/2007, rispettivamente concernenti le materie dell'artigianato e del turismo) che, pur non qualificate come tali nel titolo, sono ascrivibili alla tipologia delle leggi di riordino normativo, in considerazione del loro carattere di organicità.⁵

4. Forme di potestà legislativa utilizzate. Le leggi incidenti su materie oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, sono 13 (ll.rr. 2/2007; 3/2007; 4/2007; 6/2007; 7/2007; 12/2007; 14/2007; 16/2007; 17/2007; 21/2007; 23/2007; 25/2007; 27/2007). Quelle

⁵ Per " legge di riordino o "legge di riassetto normativo", si intende un intervento normativo a carattere organico su una materia, che presenti consistenti elementi di innovazione rispetto alla disciplina precedente e che realizzi un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assetamento della materia. La presenza di tali aspetti innovativi costituisce l'elemento che contraddistingue tale tipologia normativa da quella dei testi unici legislativi.

relative a materie riconducibili alla potestà residuale o “esclusiva” della Regione (art. 117, quarto comma, Cost.) sono 10 (*ll.rr.* 1/2007; 5/2007; 8/2007; 9/2007; 10/2007; 13/2007; 19/2007; 20/2007; 22/2007; 24/2007) mentre per 4 leggi (*ll.rr.* 11/2007; 15/2007; 18/2007; 26/2007) il legislatore regionale si è avvalso di ambedue le tipologie di potestà.




Fig. 7. Ripartizione leggi regionali in base al tipo di potestà.

5. Leggi vincolate. Come già chiarito nei precedenti rapporti sulla legislazione, ai fini della presente indagine, per *legge vincolata* si intende quell’atto legislativo che è posto in essere per corrispondere ad un obbligo a legiferare (anche se più correttamente dovremmo parlare di un obbligo a fare, essendo in taluni casi facoltà della Regione stabilire lo strumento - legge o provvedimento della Giunta - attraverso il quale corrispondere al suddetto obbligo) previsto da un altro atto normativo gerarchicamente superiore, di origine comunitaria, statale o regionale (fonte statutaria).

Il suddetto obbligo a legiferare di per sé prescinde dai contenuti dell'atto che deve essere adottato, e va inteso soltanto in senso formale.




Fig. 8. Percentuale leggi vincolate rispetto al totale.

Tra le leggi promulgate nel corso del 2007 si rilevano 6 leggi vincolate, di cui 2 dalla normativa statale (*ll.rr. 1/2007 e 2/2007*) e 4 leggi vincolate dallo Statuto regionale (*ll.rr. 24/2007; 25/2007; 26/2007 e 27/2007*).




Fig. 9. Ripartizione leggi regionali vincolate.

Complessivamente le leggi regionali vincolate rappresentano il 22 per cento del totale.




Fig. 10 Percentuali leggi vincolate sul totale di ciascun anno (Raffronto tra il 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007).

6. Tipologia normativa delle leggi. La tipologia normativa fa riferimento alla struttura e a determinate caratteristiche dell'impianto della legge.

Sono classificate come leggi istituzionali quelle che incidono su funzioni e prerogative di organi regionali, sull'organizzazione dell'amministrazione, su enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione o su aspetti di rilievo istituzionale. Poiché gli elementi presi in considerazione sono quelli strutturali è quindi possibile che la stessa legge sia classificata quale istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale – istituzionale – per ciò che riguarda la classificazione, incontrata al paragrafo 2, per macrosettori di materie. Ad esempio, una legge che istituisca e disciplini l'organizzazione di un'azienda in campo sanitario sarà considerata istituzionale per quanto riguarda la tipologia normativa e relativa al macrosettore D per ciò che concerne il macrosettore di riferimento.

Le leggi di settore sono quelle che hanno una certa rilevanza, quanto a contenuti e ad organicità, rispetto ad una materia ovvero ad un settore organico di materie.

Le leggi intersettoriali sono quelle che presentano aspetti relativi a più settori organici di materie.

Per leggi provvedimento si intendono non soltanto quegli atti normativi che disciplinano una precisa situazione e che quindi mancano dei caratteri di generalità ed astrattezza, ma anche quelle leggi – in genere di pochi articoli – che, pur non prive di tali caratteri, abbiano comunque una portata limitata.

Le leggi di cosiddetta manutenzione normativa – anch'esse composte da pochi articoli - sono quelle che apportano limitate modifiche ovvero introducono elementi integrativi o di specificazione – anche in forma di testo nuovo – a realtà normative già esistenti (ad esempio: proroga di un termine; previsione di un'ulteriore fattispecie rispetto a quelle già individuate dalla normativa previgente; etc.).

Le leggi di bilancio, per convenzione, sono tutte quelle attinenti alla materia, ivi compresa la legge finanziaria.

Le leggi di abrogazione generale, infine, sono adottate nell'ambito della politica di semplificazione normativa e consistono in un articolo unico che disponga l'abrogazione di più leggi considerate implicitamente già abrogate ovvero ritenute comunque superate nel tempo.

In base alle indicazioni sopra riportate, è possibile individuare, per l'anno 2007, 2 leggi di riordino normativo (*ll.rr. 10/2007 e 13/2007*), 5 leggi a carattere istituzionale (*ll.rr. 1/2007; 5/2007; 20/2007; 22/2007; 24/2007*); 6 di settore (*ll.rr. 3/2007; 4/2007; 6/2007; 7/2007; 11/2007; 16/2007*); 2 leggi a carattere provvedimentale (*ll.rr 8/2007 e 23/2007*) una legge intersettoriale (*l.r. 18/2007*), 5 leggi di manutenzione normativa (*ll.rr 9/2007; 14/2007; 17/2007; 19/2007; 21/2007*) 6 di bilancio (*ll.rr. 2/2007; 12/2007; 15/2007; 25/2007; 26/2007; 27/2007*).




Fig. 11. Classificazione leggi per tipologia normativa.

7. Strumenti per l'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia della normativa. Ai fini del presente rapporto sono considerati quali “strumenti per l'attuazione delle leggi” quegli atti, di natura regolamentare o propriamente amministrativa, destinati a dare attuazione, in via generale, alla legge e che da quest'ultima vengono espressamente contemplati.

La legislazione regionale del 2007 prevede complessivamente 87 atti che devono essere adottati da parte della Giunta, di cui 6 a carattere regolamentare, e 5 deliberazioni da parte del Consiglio regionale.

Solo in pochi casi le leggi stabiliscono forme di verifica del loro grado di attuazione. In tal senso si segnala l'articolo 42, comma 4, della l.r. 26/2007, il quale dispone che il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, debba procedere alla verifica triennale degli esiti della sperimentazione gestionale prevista dal vigente protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. In altri due casi (ll.rr. 7/2007 e 12/2007), sono stabiliti degli obblighi di informativa da parte dell'Esecutivo nei confronti del Consiglio sull'attuazione della normativa.

CAPITOLO SECONDO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLE LEGGI REGIONALI

Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1. *Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.*

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2007.

Con la legge in esame, attuativa degli articoli 123 della Costituzione e 66 e 67 del proprio Statuto, la Regione ha disciplinato la composizione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, che è definito dalla legge medesima quale organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali, di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali.

Il legislatore regionale già nel 1999, nel dare attuazione al d. lgs. 112/1998, aveva istituito la Conferenza permanente Regione–autonomie locali, attribuendole compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.

A seguito dell'intervenuta riforma costituzionale del Titolo V, che ha previsto l'obbligo per gli Statuti regionali di istituire e disciplinare il Consiglio delle autonomie locali, lo Statuto ha prefigurato un organismo di rappresentanza diversamente strutturato e con arricchite funzioni rispetto a quelle di cui era dotata la Conferenza, la cui norma istitutiva cesserà di esplicare efficacia a partire dalla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

L'aspetto che più differenzia il CAL rispetto alla soppressa Conferenza risiede nel fatto che, pur essendo istituito presso la Regione, e più precisamente presso il Consiglio, costituisce, a differenza della Conferenza, non un organo misto, bensì un organo rappresentativo dei soli enti locali. E' cioè la sede istituzionale nell'ambito della quale essi sono chiamati ad esprimere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa e della programmazione territoriale ed economico-sociale della Regione che comunque attengano ai loro interessi.

Tale ruolo di influenza sull'attività della Regione può determinarsi sia attraverso la funzione propositiva, sia attraverso quella consultiva, rispetto alla quale la legge regionale ha individuato i casi in cui il parere è obbligatorio e quelli in cui invece è facoltativo.

In particolare, è da evidenziare l'acquisto della titolarità da parte del CAL dell'iniziativa legislativa relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra questi ultimi e la Regione, nonché al fondamentale aspetto della revisione dello Statuto regionale.

Per quanto attiene alla composizione, il CAL risulta composto da 40 membri tra i quali sono distinti i componenti di diritto da quelli eletti o designati. La costituzione di tale organismo, che ha una durata pari a quella della legislatura regionale, avviene con decreto del Presidente della Regione; il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

In quanto organo di concertazione, infine, il CAL elegge al proprio interno una delegazione con il compito di interloquire con la Giunta regionale.

Legge regionale 1 marzo 2007, n. 2. *Legge di variazione al bilancio 2007 connessa all'attuazione del piano di rientro di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007.*

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2007.

La legge introduce variazioni al bilancio regionale 2007, allo scopo di consentire la copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio 2006 e l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005. In particolare vengono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2007-2009 ed allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009.

Con le suddette variazioni sono previsti due tipi di interventi:

- a) la copertura del disavanzo sanitario riferibile all'esercizio 2006, al netto delle risorse attribuite alla Regione Lazio dal fondo statale, incrementato dalla relativa legge finanziaria 2007, nonché del maggior gettito derivante dall'innalzamento al massimo livello delle aliquote IRAP e dell'addizionale IRPEF;
- b) l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005, mediante destinazione di una entrata pari a 310 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, finalizzata al rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro in materia sanitaria, da approvarsi con specifico accordo con lo Stato.

Infine una ulteriore disposizione, in attuazione di quanto previsto nella legge finanziaria statale 2007, estende al periodo d'imposta 2010 l'innalzamento al livello massimo consentito dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispetto alla precedente previsione che riguardava il solo triennio 2007-2009.

Legge regionale 1 marzo 2007, n. 3. *Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna.*

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2007.

La legge disciplina la professione sportiva di accompagnatore di media montagna.

L'accompagnatore è colui che accompagna le persone nelle escursioni in montagna che non richiedono l'uso di materiale alpinistico e sciistico, evidenziando le caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del territorio montano, così da garantire il coinvolgimento delle persone accompagnate.

L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore si consegue, previa frequenza di corsi specifici, mediante il superamento di una prova di esame sostenuta dinanzi ad apposita commissione regionale, istituita presso l'assessorato competente in materia di formazione.

L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna. E' fatta salva la possibilità di iscriversi negli elenchi di altre regioni.

La legge, infine, obbliga gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali a prevedere unità di personale con il profilo professionale di accompagnatore di media montagna nella propria dotazione organica.

Legge regionale 2 aprile 2007, n. 4. Disciplina delle Università popolari.
Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 aprile 2007.

La legge disciplina diverse forme di sostegno per le università popolari alle quali viene riconosciuto un valore storico, pedagogico e sociale. Sono previsti contributi regionali a titolo di concorso alle spese e la fornitura, in comodato gratuito, di sedi ed attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività istituzionali.

L'accesso alle forme di sostegno è subordinato al possesso, da parte dei beneficiari, di alcuni requisiti, tra i quali, l'appartenenza ad una struttura

federativa operante a livello nazionale e la riserva di una parte dell'attività didattica allo studio delle realtà culturali, socio - economiche ed artistiche del Lazio.

Le università popolari si differenziano dalle università della terza età, non solo in base all'età degli iscritti, ma anche in funzione dei diversi scopi istituzionali: le prime, a differenza delle seconde, che perseguono principalmente l'obiettivo di agevolare l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono, rappresentano un centro di educazione permanente. Sono aperte a tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, e favoriscono l'integrazione intergenerazionale.

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5. *Disposizioni relative alla Società Lazio Service.*

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 10 aprile 2007.

La legge ridefinisce il ruolo della Società Lazio Service S.p.a, a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'intero capitale sociale da parte della Regione.

La Lazio Service S.p.A. assume, pertanto, il ruolo di società per la produzione di servizi strumentali all'attività della Regione. L'individuazione di tali servizi è demandata a successive deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ovvero della Giunta regionale, a seconda delle rispettive competenze.

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 6. *Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia.*

Pubblicata nel Bollettino ufficiale del 30 aprile 2007, n.12.

La legge, in considerazione della grave situazione di degrado urbanistico, ambientale ed igienico sanitario determinata dalla presenza sul territorio di molteplici nuclei edilizi abusivi, destina finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere e interventi negli ambiti territoriali interessati dalla presenza dei nuclei stessi.

La legge individua due tipologie di interventi che possono beneficiare del concorso finanziario regionale: quelli finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e quelli finalizzati al risanamento ed alla riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati.

La procedura di finanziamento è attivata dalla Giunta regionale, la quale annualmente, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio, individua gli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione di interventi di riqualificazione e risanamento e fissa il termine entro il quale i Comuni ricadenti negli ambiti prescelti possono predisporre e presentare alla Regione un programma di interventi. La legge definisce il contenuto sia del programma comunale di interventi sia della deliberazione con la quale la Giunta regionale seleziona, tra gli interventi proposti, quelli alla cui realizzazione intende concorrere finanziariamente.

E' riconosciuta una priorità nell'accesso ai finanziamenti alle opere già in corso di realizzazione, agli interventi che favoriscono il risparmio energetico e prevedono il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, a quelli che adottano misure di recupero e riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue.

Un comitato di coordinamento, di cui fanno parte rappresentanti degli assessorati regionali competenti e rappresentanti degli ambiti territoriali di gestione del servizio idrico integrato, ha il compito di coordinare e monitorare la progettazione e realizzazione delle opere e degli interventi ammessi al finanziamento regionale.

Il primo ambito territoriale interessato dall'intervento finanziario regionale è individuato direttamente dalla legge, in considerazione dell'elevato stato di degrado e disagio abitativo che caratterizza i nuclei edilizi abusivi ivi esistenti: si tratta dell'ambito coincidente con il territorio dei Comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia.

Legge regionale 8 giugno 2007, n. 7. *Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio.*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 giugno 2007.

La legge dispone interventi in favore dei detenuti e degli internati negli istituti di pena del Lazio. Il testo si divide sostanzialmente in tre parti. La prima contiene norme in materia di tutela della salute e prevede, tra l'altro, che la Regione stipuli appositi protocolli d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, al fine di individuare e disciplinare i reciproci impegni per la realizzazione di un sistema integrato di assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari in grado di offrire maggiori garanzie attraverso un'effettiva tutela della salute.

La seconda parte contiene disposizioni finalizzate a garantire l'esercizio del diritto al lavoro ed alla formazione professionale dei detenuti. In particolare, sono previsti specifici interventi tesi a facilitare l'inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti; tra questi si segnala la previsione dell'adozione di un piano straordinario di integrazione lavorativa per coloro che abbiano beneficiato di provvedimenti di amnistia ed indulto.

Nella terza parte del testo legislativo sono previste iniziative finalizzate a migliorare complessivamente la condizione dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari. Tra queste si segnalano, in particolare, le disposizioni relative alla promozione di attività culturali e sportive nonché gli interventi finalizzati a migliorare la vita affettiva e relazionale dei detenuti.

La legge prevede, poi, che la Regione promuova un'azione di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per garantire efficacia agli interventi. Una disposizione stabilisce, infine, che la Giunta regionale, contestualmente alla presentazione al Consiglio del documento di programmazione economica e finanziaria, riferisca circa lo stato di attuazione della legge.

Legge regionale 13 giugno 2007, n. 8. *Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.*

Publicata nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 giugno 2007.

La legge interviene a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio e della normativa di diretta attuazione costituita dall'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lett. a) della l.r. 9/2005, nella parte in cui prevedeva, tra l'altro, che i direttori generali delle aziende sanitarie, se non confermati, decadessero automaticamente dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.

La legge in questione, al fine di evitare il contenzioso tra la Regione e coloro che siano decaduti dalla carica in applicazione del c.d. "Spoil System", prevede la facoltà, da parte della Giunta regionale, di deliberare, in via alternativa, il reintegro nelle cariche dei soggetti interessati ovvero l'offerta, ai medesimi, di un equo indennizzo.⁶

⁶ Si segnala che il Consiglio di Stato, con ordinanza 16 ottobre 2007, n. 5388, ha sollevato la questione di costituzionalità dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale in esame, in considerazione del fatto che la norma, delineando la reintegrazione del dirigente decaduto per effetto di disposizioni dichiarate incostituzionali come mera ipotesi alternativa e non come "dovere" della Regione Lazio, reintrodurrebbe di fatto un'ipotesi di spoil system che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 104 del 2007, ha già ritenuto non conforme a Costituzione per violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Legge regionale 6 luglio 2007, n. 9. *Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 luglio 2007.*

La normativa regionale di riferimento in materia di trasporto pubblico non di linea individua i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e, tra questi, i requisiti di idoneità fisica e morale.

L'intervento del legislatore regionale in esame si muove nel senso di modificare, in parte, questi ultimi requisiti. Più precisamente, in riferimento ai requisiti di idoneità fisica, è introdotto il divieto di fare uso di droghe e abuso di alcool e, in riferimento ai requisiti di inidoneità morale, sono inseriti, nell'elenco dei reati già individuati e raggruppati per tipologia, quelli per uso di stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché quelli nei confronti della persona.

Inoltre le condizioni richieste per il soddisfacimento del possesso del requisito di idoneità morale sono diversificate a seconda della gravità del reato: per alcune tipologie di reati è richiesto esclusivamente il provvedimento di riabilitazione, per altre il provvedimento di riabilitazione o, in alternativa, il decorso di almeno cinque anni dalla pena o dalla misura di prevenzione inflitta.

Viene infine precisato che nei confronti dei soggetti già iscritti nel ruolo provinciale, le modifiche relative ai requisiti di idoneità morale si applicano in caso di reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Legge regionale 10 luglio 2007, n. 10. *(Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per il decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato).*

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 luglio 2007.

La presente legge interviene in modo organico a disciplinare la materia dell'artigianato, abrogando varie norme vigenti.

Contiene, innanzitutto, la ripartizione delle funzioni in materia tra Regione, province, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Particolare riconoscimento è dato all'artigianato artistico e tradizionale, che viene tutelato in specifici settori quali, tra gli altri, quelli del cuoio, del vetro, della ceramica, del legno, dei metalli preziosi e della tessitura, anche prevedendo un contrassegno di origine e qualità.

E' confermata l'istituzione, in ciascuna provincia, dell'albo delle imprese artigiane, l'iscrizione nel quale è, per le suddette imprese, condizione per beneficiare degli incentivi previsti dalla legge e per adottare una denominazione che faccia riferimento all'artigianato.

Sono disciplinati gli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato costituiti dalle commissioni provinciali e dalla commissione regionale nonché l'osservatorio, istituito presso la struttura regionale competente in materia di artigianato con compiti di rilevazione, analisi e studio delle problematiche del settore artigiano.

E' previsto che la programmazione regionale degli interventi nel campo dell'artigianato si realizzi attraverso un piano triennale approvato dal Consiglio e un piano annuale adottato dalla Giunta.

Gran parte della legge è dedicata alla disciplina di un'ampia tipologia di interventi regionali preordinati al perseguimento di varie finalità. La Giunta regionale può individuare pacchetti integrati di agevolazioni, in cui, cioè, vengono unificate e semplificate le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni, a carico sia di risorse regionali sia di risorse statali trasferite, definendo, per ciascuno di essi, i destinatari e i criteri.

Un primo consistente gruppo di agevolazioni regionali è diretto a favorire l'accesso al credito. Incentivi sono, poi, concessi per promuovere l'associazionismo e l'occupazione nelle imprese che operano nel campo dell'artigianato. Gli incentivi per la formazione prevedono il coinvolgimento nella realizzazione dei corsi di formazione per allievi artigiani di imprese artigiane cui viene attribuito il riconoscimento di bottega-scuola.

Un altro gruppo di agevolazioni alle imprese artigiane riguarda molteplici finalità quali la ricerca industriale, l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, la tutela ambientale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'acquisto o leasing di materiali nuovi di fabbrica, il sostegno alla nascita di nuove imprese artigiane, la promozione del commercio elettronico. Sono anche previste iniziative promozionali in materia di artigianato nonché contributi ai comuni per la realizzazione di aree di insediamento artigianale e per il recupero e la ristrutturazione di immobili di proprietà comunale da concedere in locazione ad imprese artigiane alle migliori condizioni di mercato.

Legge regionale 19 luglio 2007, n. 11. Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica.

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 luglio 2007.

La legge regionale, oltre ad introdurre una serie di semplificazioni procedurali per accelerare le attività edilizie programmate dalla Regione, dai comuni e dalle ATER, prevede che la Regione ed i comuni, nell'ambito, rispettivamente della programmazione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica e della quota destinata alle situazioni di emergenza abitativa prevista dalle vigenti disposizioni, individuino una riserva di alloggi a favore dei nuclei familiari con persone disabili e, limitatamente alla programmazione regionale, a favore anche dei nuclei familiari con persone affette da malattie psichiatriche.

A parte tali previsioni innovative, per il resto, la legge rientra, essenzialmente, nella tipologia normativa delle leggi di cosiddetta "manutenzione normativa" ovvero di leggi che apportano modifiche o introducono elementi integrativi e di specificazione a realtà normative già esistenti.

Nel caso in esame il legislatore regionale interviene per modificare ed integrare alcune disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica contenute nella finanziaria regionale del 2007, anche al fine di superare criticità emerse in sede applicativa.

Tale intervento riguarda, in particolare, le disposizioni relative all'alienazione degli alloggi, ai limiti di reddito per l'accesso e per la decadenza ed alla sanatoria delle occupazioni abusive.

La disciplina relativa all'alienazione degli alloggi è modificata in più punti. In particolare, è consentito ai comuni con un patrimonio abitativo modesto di formulare piani di cessione anche in deroga ai limiti fissati dalla normativa vigente; è precisato che i componenti il nucleo familiare per avere titolo all'acquisto devono risultare conviventi con l'assegnatario; è aggiunto tra i casi di riduzione del termine previsto dalla normativa statale per l'alienazione degli alloggi acquistati, il trasferimento della residenza per motivi di lavoro; è previsto che i proventi derivanti dall'alienazione siano destinati anche alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione nonché ad iniziative per reprimere le occupazioni illegali e agevolare le assegnazioni.

E' rilevante e da evidenziare la modifica introdotta in riferimento alla disciplina relativa alla sanatoria delle occupazioni abusive. Viene stabilito che ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, il reddito del nucleo familiare non deve superare il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa e non più, come originariamente previsto, il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione.

Entrambi i limiti sono rideterminati dalla presente legge che prevede, altresì, che possano essere successivamente modificati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

Il legislatore regionale interviene, inoltre, per modificare la normativa regionale di disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica. Sono due le principali modifiche apportate: la definizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa è estesa anche alle unità immobiliari trasformate in alloggi a seguito degli interventi realizzati nell'ambito dei programmi denominati "contratti di quartiere"; il rientro del figlio per decesso del coniuge o del convivente è inserito tra le ipotesi di ampliamento del nucleo familiare.

Legge regionale 26 luglio 2007, n. 12. *Legge di variazione di bilancio in materia di spesa sanitaria.*

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2007.

La legge, con il primo articolo, sulla base del conto consolidato elaborato dall'assessorato alla sanità con riferimento ai dati di bilancio delle aziende sanitarie relativi al 2006, provvede alla rideterminazione del disavanzo sanitario netto, con le conseguenti e necessarie variazioni al bilancio riportate nelle tabelle allegate. Il successivo articolo, al fine di contenere la spesa sanitaria e garantire il rispetto delle previsioni contenute nel piano di rientro adottato dalla Giunta regionale in attuazione dell'accordo sottoscritto con il Governo, prevede che la stessa Giunta adotti ulteriori provvedimenti rivolti a tutti gli erogatori, pubblici e privati, per ridefinire le soglie di ammissibilità dei ricoveri, applicando una determinata metodologia tecnico-scientifica di controllo esterno.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13. *Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione*

delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche.

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2007.

E' una legge organica che contiene le linee guida in materia turistica regionale, ad esclusione della parte relativa alle professioni turistiche, e rinvia la disciplina di dettaglio a regolamenti autorizzati, alla cui entrata in vigore si determina l'abrogazione delle leggi regionali che disciplinano la stessa materia; ha l'intento di razionalizzare e disciplinare in modo unitario il comparto turistico, inteso come sistema di sviluppo integrato della Regione.

La legge fissa, innanzitutto, la ripartizione delle funzioni in materia turistica tra la Regione, le province e i comuni, con poche modifiche rispetto all'assetto vigente; è previsto lo scioglimento delle aziende di promozione turistica (APT) e l'attribuzione delle loro funzioni alle province territorialmente competenti ed al Comune di Roma.

Varie sono le articolazioni dell'organizzazione turistica regionale delineata dalla presente legge: i sistemi turistici locali, che sono il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio; l'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio s.p.a., di cui si servono Regione, Province e Comune di Roma per garantire l'unitarietà e il coordinamento degli interventi di promozione turistica in Italia e all'estero; i servizi di informazione ed accoglienza turistica (IAT), organizzati dalle Province e dal Comune di Roma e, infine, le associazioni pro-loco, associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.

La programmazione turistica regionale si articola in un piano turistico triennale approvato dal Consiglio e in un piano annuale di attuazione adottato dalla Giunta.

Capi specifici della legge riguardano, poi, le strutture ricettive, distinte in alberghiere, extra-alberghiere e all'aria aperta, le agenzie di viaggio e gli altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore sia a livello nazionale che locale e l'utilizzo del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, è previsto che la Regione adotti un piano di utilizzazione del demanio marittimo, in cui individui le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa e ne stabilisca i relativi criteri nel rispetto delle norme urbanistiche e ambientali nonché la classificazione.

Sono, infine, disciplinati, quali strumenti per lo sviluppo turistico, il marchio turistico regionale, mirato a riconoscere l'eccellenza in ambito turistico ad aree territoriali, comuni, strutture turistiche e imprese turistiche del Lazio, la Scuola di alta formazione per il turismo, ente di interesse pubblico, cui possono partecipare, oltre la Regione e gli enti locali, istituzioni, enti e imprese, pubbliche o private, che ne condividano la finalità nonché la carta del turista, che contiene un'ampia gamma di informazioni utili al turista.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 14. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

Publicata nel supplemento ordinario n.5 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2007.

Il Comitato regionale per il territorio è l'organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica ed esprime pareri su diversi atti di pianificazione nonché su tutte le questioni urbanistiche che gli organi regionali intendano sottoporgli.

La legge introduce varie modifiche attinenti alla composizione del Comitato, in primo luogo aumentando da sette a nove il numero dei membri esterni alla Regione. Inoltre, per esigenze di coerenza con i contenuti dello Statuto regionale, precisa che sono effettuate dal Presidente della Regione le nomine dei membri esterni del Comitato per i quali non deve essere garantita la

rappresentanza delle opposizioni; precisa, altresì, con riguardo alla corresponsione dei compensi, che la stessa è dovuta esclusivamente ai membri esterni alla Regione e che va calcolata secondo le modalità indicate dal regolamento di organizzazione della Giunta regionale.

In linea con l'obiettivo generale di un complessivo contenimento della spesa, l'aumentato numero dei componenti del Comitato non deve tradursi in un aumento delle spese, che andranno quindi contenute nell'ambito di quelle sostenute per l'ultimo Comitato in carica.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 15. Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007.

Publicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2007.

La legge regionale di assestamento del bilancio opera innanzitutto variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese ed introduce diverse disposizioni per il risanamento finanziario regionale, quali l'autorizzazione alla contrazione di un mutuo finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso agli esercizi pregressi; la disciplina concernente la ricognizione degli impegni di spesa per i quali sia intervenuta la perenzione amministrativa; l'autorizzazione alla non operatività del 25 per cento delle residue disponibilità sui capitoli di spesa di parte capitale attribuiti a ciascun assessorato regionale; la normativa di riordino dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio-Sviluppo Lazio S.p.A.

La legge di assestamento modifica, inoltre, la legislazione vigente in diversi settori, quali le acque minerali naturali e di sorgente, introducendo disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque stesse; il bilancio e la contabilità della Regione, apportando modifiche finalizzate, in particolare, ad estendere la normativa regionale di riferimento anche alle agenzie regionali istituite ai sensi

della previsione statutaria; il servizio di taxi e di autonoleggio con conducente, modificando i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali; le opere e i lavori pubblici, innovando, anche in questo caso, la procedura di erogazione dei contributi regionali; la disciplina relativa ai requisiti necessari per il rilascio da parte delle amministrazioni comunali della licenza di taxi.

La legge in esame introduce, poi, diverse disposizioni relative al personale della Regione e degli enti da essa dipendenti, tra le quali si segnalano la previsione di incentivi volti a favorire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con i dipendenti in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza; nonché il riconoscimento a favore dei dipendenti che, pur avendo compiuto sessantacinque anni di età, non hanno ancora maturato la massima anzianità retributiva, della facoltà di rimanere in servizio fino a sessantasette anni di età e, comunque, non oltre il raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione.

Si segnalano, in materia sanitaria, le disposizioni di rideterminazione sia del disavanzo sanitario netto per l'esercizio 2006 che della manovra di riduzione dei costi, così come prevista nell'allegata tabella; nell'ambito dei servizi sociali, la previsione di una campagna di prevenzione e contrasto dell'alcolismo.

In materia occupazionale, la legge prevede, in particolare, interventi finalizzati ad assistere i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, nonché la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati nei cantieri scuola-lavoro avviati prima della data di entrata in vigore della stessa legge di assestamento.

Al fine di tutelare l'ambiente e impedire la diffusione di materiale a rischio sanitario, la legge dispone la concessione di contributi per lo smaltimento di carcasse animali, rimettendo alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità.

Si segnalano, inoltre, ulteriori stanziamenti diretti a finanziare, in particolare, la realizzazione di una campagna informativa nelle scuole per contrastare il fenomeno del doping, la costituzione della fondazione "Scuola di alta formazione

per il turismo”, già prevista dalla legge regionale di settore, la costruzione di nuove parrocchie nella città di Roma e nei comuni del Lazio, la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, la partecipazione, da parte della Regione, alla costituzione della fondazione “Angelo Frammartino”, finalizzata a promuovere i valori della pace e della solidarietà.

Legge regionale 18 settembre 2007, n. 16. *Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare.*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 29 settembre 2007.

La legge, al fine di garantire una migliore tutela dei lavoratori ed un'efficace riduzione dei fenomeni di esclusione sociale, detta numerose disposizioni per contrastare il diffuso fenomeno del lavoro irregolare attraverso meccanismi di stabilizzazione occupazionale.

La legge subordina l'accesso ai finanziamenti riguardanti risorse comunitarie, statali o regionali, concessi o erogati dalla Regione, al rispetto, da parte delle imprese, di alcuni requisiti, tra i quali, la rigorosa applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, il possesso del documento unico di regolarità contributiva e l'applicazione dei contratti di lavoro collettivi nazionali e territoriali.

Sono, inoltre, indicati i parametri che la Giunta deve utilizzare per fissare i criteri necessari alla valutazione della “responsabilità sociale delle imprese” E' attraverso quest'ultima che, nello spirito della legge, si realizza un reale miglioramento della qualità del lavoro. Per la definizione dei criteri, si tiene obbligatoriamente conto, tra gli altri, del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni, della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di

lavoro, nonché dell'applicazione della normativa in materia di immigrazione ed integrazione etnica.

Sono poi previsti, nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture, innovativi strumenti di contrasto al lavoro non regolare. Gli enti pubblici dipendenti, le società e gli altri enti privati a totale partecipazione regionale, devono obbligatoriamente inserire nel contratto d'appalto numerose ed inderogabili clausole a tutela di tutti i lavoratori impiegati. Tra queste, quella che obbliga l'impresa subentrante, in caso di cessazione dell'appalto, ad assumere tutti i lavoratori impiegati dall'impresa cessante che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità, garantendo loro trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli goduti presso l'impresa di provenienza.

La nuova normativa, infine, prevede l'istituzione di un'apposita commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare e la concessione, da parte della Regione, di incentivi economici ai datori di lavoro che intendano procedere alla stabilizzazione occupazionale attraverso la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, nonché all'emersione del lavoro non regolare.

Legge regionale 28 settembre 2007, n. 17. *Modifiche alle leggi regionali 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006).*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 2007.

La legge introduce modifiche di rilievo alla normativa vigente in materia di iniziative culturali attraverso la previsione di nuove modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle attività culturali e dello spettacolo. La legge prevede, in particolare, che la Giunta regionale provveda annualmente al riparto dei fondi riservando il 40 per cento delle risorse disponibili

per le iniziative svolte direttamente dalla Regione, risorse da utilizzare in via prioritaria al riequilibrio dell'offerta culturale relativamente a quelle aree territoriali nelle quali le iniziative siano carenti. Il 50 per cento delle risorse sono destinate alle province per iniziative di interesse provinciale assegnate sulla base della popolazione residente e del numero dei comuni. Il restante 10 per cento delle risorse disponibili sono destinate al Comune di Roma.

La legge introduce il principio della programmazione e pianificazione degli interventi che avviene, per quanto riguarda le attività a valenza regionale, attraverso l'adozione di un documento di indirizzo da parte della Giunta regionale, nel quale sono contenute analisi, strategie e obiettivi cui devono attenersi gli enti pubblici e privati erogatori e gestori degli interventi. Allo stesso modo, le province ed il Comune di Roma sono tenuti a predisporre e trasmettere alla Regione un documento sulle attività programmate in cui sono definiti gli obiettivi, le finalità e i costi presunti.

Legge regionale 7 novembre 2007, n. 18. Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle dell'Aniene.

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 20 novembre 2007.

La legge prevede la promozione di interventi per la valorizzazione ambientale, l'assetto del territorio e lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio di tutti i comuni appartenenti alla Comunità montana Valle dell'Aniene e dei Comuni di Castel Madama, Siciliano, Pisoniano e San Vito Romano. Gli interventi si attuano mediante piani pluriennali o annuali, settoriali ed intersettoriali.

In particolare, la legge individua tre obiettivi, da perseguire attraverso la realizzazione dei seguenti piani: un piano integrato per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico, tre piani settoriali per la conservazione e la

valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, tre piani per lo sviluppo delle attività economiche.

In ciascuno dei suddetti piani devono essere indicati i soggetti che curano la progettazione e la realizzazione delle opere, il procedimento per la realizzazione delle stesse e le relative fasi temporali, l'onere finanziario complessivo unitamente ai soggetti che concorrono al finanziamento delle spese, i comuni interessati da ciascuna opera e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

La legge disciplina infine la procedura e i criteri per la predisposizione dei piani nonché le modalità di progettazione e realizzazione delle opere comprese nei piani stessi. E' altresì fissato il limite in percentuale della quota di finanziamento riservata agli enti pubblici e di quella riservata ai soggetti privati.

Legge regionale 9 novembre 2007, n. 19. (*Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche*).

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 del 20 novembre 2007.

Questa legge modifica tre articoli della legge regionale sul commercio (l.r. 33/1999), relativi rispettivamente alle vendite di fine stagione, alle vendite promozionali e alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di vendite straordinarie.

Di particolare rilevanza per i consumatori è la norma che anticipa di una settimana le vendite di fine stagione dal secondo al primo sabato di gennaio e di luglio. L'esercente viene lasciato libero di determinare la durata delle vendite di fine stagione nell'ambito del periodo massimo fissato dalla legge, senza più l'obbligo della comunicazione al comune.

Per quanto concerne le vendite promozionali, viene ridotto da sei settimane a trenta giorni prima delle vendite di fine stagione il periodo nel quale è vietato effettuarle. Si cerca, poi, di colpire, con un espresso divieto, la prassi sempre più

diffusa di invitare con qualsiasi mezzo la propria clientela o la generalità dei consumatori proponendo condizioni favorevoli di acquisto prima dell'inizio delle vendite di fine stagione.

Infine, le sanzioni pecuniarie e la sospensione in caso di recidiva sono disciplinate in modo differenziato a seconda che si tratti di esercizio di vicinato, di media o di grande struttura di vendita.

Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20. *Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.*

Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 35 del 20 dicembre 2007.

La legge promuove la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali, in modo da garantire l'applicazione della "Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale".

A tal fine, la Regione riconosce e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

Le province possono istituire consigli, forum o consulte provinciali e prevedere forme di coordinamento con i consigli operanti nei rispettivi ambiti territoriali.

La legge istituisce, presso l'assessorato competente in materia, una struttura di collegamento regionale tra i vari consigli dei giovani, con l'obiettivo di offrire attività di supporto, facilitare la partecipazione dei consigli stessi ai programmi comunitari, gestire servizi informativi e banche dati sulle varie attività dei consigli.

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 21. *Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24.*

(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n.36 del 29 dicembre 2007.

La legge regionale del 1998 sulla pianificazione paesistica definisce i criteri per l'approvazione, da parte della Regione, del piano territoriale paesistico, finalizzato alla classificazione per zone delle aree sottoposte a vincolo ed alla individuazione delle modalità di tutela dei beni vincolati. La stessa legge, in attesa dell'approvazione del piano, detta disposizioni per garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni vincolati e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico.

La modifica in esame riguarda il termine per l'approvazione regionale del piano territoriale paesistico, già oggetto di molteplici interventi di rinvio. Fissato da ultimo alla data del 31 dicembre 2007, viene ora ulteriormente spostato al 31 dicembre 2008.

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 22. *Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relativa al sistema viario.*

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 7 gennaio 2008.

E'promossa la costituzione, secondo le relative disposizioni del codice civile, di una società per azioni a partecipazione regionale per la realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario.

Con tale intervento il legislatore regionale intende dare attuazione agli impegni assunti dalla Regione nell'intesa dell'8 novembre 2006 tra il Ministero delle infrastrutture, l'ANAS e la stessa Regione.

La società, da costituire secondo le relative disposizioni del codice civile, dovrà svolgere le attività ed i compiti inerenti alla qualifica di soggetto aggiudicatore previsti dalla normativa vigente di riferimento in materia di appalti, ivi compreso il reperimento, anche tramite il ricorso alla finanza privata, delle risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture.

I soggetti privati sono esclusi dalla partecipazione alla società. Tra le condizioni per la partecipazione della Regione, è previsto, infatti, che la società sia costituita da Regione, ANAS e, eventualmente, da altri enti esclusivamente pubblici e che quote, anche minoritarie, del capitale sociale non possano essere cedute a terzi privati.

Partecipano alla società, in fase di prima attuazione, soltanto la Regione e l'ANAS.

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 23. Istituzione della giornata regionale della prevenzione della vaccinazione.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 7 gennaio 2008.

La legge istituisce la giornata della prevenzione vaccinale, con la finalità di diffondere tra gli enti pubblici e privati, nonché nell'opinione pubblica, la cultura della vaccinazione quale strumento di tutela e prevenzione della salute pubblica.

Durante la giornata della vaccinazione, la cui data verrà stabilita con provvedimento della Giunta regionale, potranno essere erogate gratuitamente una o più prestazioni sanitarie di vaccinazione.

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24. Istituzione del Comitato di garanzia statutaria.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 1 del 7 gennaio 2008.

E' la legge che, in attuazione dell'articolo 68 dello Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di garanzia statutaria nonché il trattamento economico dei suoi componenti. Si tratta di un organismo introdotto dal nuovo Statuto, in linea con le scelte operate dagli Statuti delle altre Regioni, per garantire nella massima indipendenza la realizzazione dei principi espressi dallo Statuto e i rapporti tra gli organi da esso previsti.

La legge precisa i requisiti e le incompatibilità dei componenti, dando attuazione ai principi fissati in proposito dalla norma statutaria, e si sofferma, poi, sulla disciplina delle funzioni attribuite dallo Statuto.

Il Comitato di garanzia statutaria è chiamato a esprimersi su quattro diversi ambiti: l'ammissibilità dei referendum propositivi e abrogativi, la conformità allo Statuto delle leggi regionali, le proposte di regolamenti cosiddetti autorizzati o di delegificazione e l'interpretazione dello Statuto anche in relazione a eventuali conflitti di competenza tra gli organi regionali. Per quanto specificamente riguarda la pronuncia del Comitato sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali, essa avviene dopo la loro approvazione in Aula e prima della promulgazione; se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto, il Consiglio può non tener conto dei rilievi formulati dal Comitato e riapprovare la legge senza modificarla, ma con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Relativamente alla verifica dell'ammissibilità dei referendum propositivi e ai pareri sulla conformità delle leggi allo Statuto e sui regolamenti autorizzati è stato previsto dalla legge che, decorso infruttuosamente il termine assegnato al Comitato per la pronuncia o il parere, se ne prescinde.

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 25. *Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006.*
Pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 29 dicembre 2007.

Con questa legge è approvato il rendiconto generale della Regione per l'anno 2006, che costituisce atto dovuto ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto. Il documento contabile espone le risultanze delle entrate e delle spese e le attività e le passività finanziarie e patrimoniali. In particolare:

- sono accertate le entrate a vario titolo della Regione per l'esercizio di competenza e, nell'ambito di esse, individuate quelle riscosse e quelle ancora da riscuotere;
- sono determinate le spese impegnate nell'esercizio 2006 in termini di competenza e individuate quelle pagate, quelle ridotte e le restanti da pagare;
- è effettuato il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio, determinando così la differenza complessiva tra i predetti valori;
- sono stabiliti i residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;
- è determinato l'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2006, risultante dalla somma dell'avanzo di cassa relativo al 2005, aumentato dalle riscossioni introitate e diminuito della somma dei pagamenti effettuati nel corso del 2006;
- è determinato l'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2006, risultante dall'avanzo di cassa come sopra individuato, aumentato del dato relativo all'entità dei residui attivi al 31.12.2006 e diminuito dell'entità dei residui passivi alla stessa data;
- è determinato l'avanzo di amministrazione risultante a seguito di ulteriori operazioni contabili;
- sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2007 l'avanzo di cassa e l'avanzo di amministrazione, come determinati nei punti precedenti;

- sono determinate le passività finanziarie e patrimoniali, rispetto all'attività, in base al conto patrimoniale;
- sono determinate, infine, le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2006, che comportano un avanzo di amministrazione.

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26. *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).*
Publicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2007.

La legge finanziaria determina il livello massimo del ricorso al mercato finanziario da parte della Regione per l'esercizio 2008; autorizza il rifinanziamento per lo stesso anno di una serie di leggi regionali vigenti ed introduce norme per il contenimento della spesa. In particolare, per perseguire tale obiettivo prevede interventi a sostegno della finanza etica; vincoli agli impegni di spesa, disponendo che la facoltà di impegnare, ad esclusione di determinate tipologie di spesa, è consentita soltanto nel limite del 75 per cento dello stanziamento annuo; l'adozione del piano definitivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Per quanto concernente la situazione debitoria in ambito sanitario, la legge definisce la manovra finanziaria diretta a garantire la copertura del disavanzo relativo agli anni 2006 e 2007. Si segnala, inoltre, la previsione concernente la realizzazione di un modello statistico e di una banca dati dei bilanci comunali, idonei ad individuare, nell'ambito di tutto il territorio regionale, i diversi livelli di ricchezza, la loro distribuzione ed i trasferimenti regionali.

Il capo II, intitolato "disposizioni in materia di coesione sociale e contrasto alla povertà", prevede, in particolare, l'adozione dell'ISEE (Indicatore situazione economia equivalente) quale criterio principale di selezione ai fini dell'accesso a prestazioni e servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali, a tariffazione

differenziata; l'adozione di un piano finalizzato a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, con particolare riguardo alla condizione delle persone anziane in difficoltà; azioni per promuovere l'istituzione del vigile di prossimità nei comuni; misure per lo sviluppo di una rete integrata di servizi in favore di persone non vedenti e pluriminorate.

Per quanto concerne il capo III, denominato "disposizioni in materia di lotta ai cambiamenti climatici e tutela del paesaggio", si segnalano molteplici previsioni orientate all'attuazione delle previsioni del Protocollo di Kyoto e della normativa nazionale di recepimento; nonché l'impegno da parte della Regione ad elaborare il documento per la sostenibilità ambientale della programmazione economica (DOSAPE).

La legge finanziaria contiene, inoltre, nel capo IV, numerose disposizioni finalizzate a favorire la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo socio-economico. In particolare, sono previsti rilevanti finanziamenti per favorire l'associazionismo tra comuni, la partecipazione delle imprese e degli organismi di ricerca ai programmi comunitari, azioni di sviluppo del sistema imprenditoriale e produttivo, la promozione ai fini turistici delle manifestazioni tradizionali, la ricerca e lo sviluppo sperimentale in ambito sanitario. Meritano, altresì, di essere menzionate la disposizione che impegna la Regione a promuovere la costituzione di un polo di animazione, finalizzato a favorire la crescita culturale e produttiva dell'animazione; la previsione concernente l'adozione di un programma triennale straordinario di interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale; le disposizioni orientate ad incentivare la partecipazione dei cittadini sia nella individuazione e progettazione delle opere pubbliche che nella definizione di azioni di sviluppo socio-economico degli enti locali.

Il capo V contiene disposizioni finalizzate a garantire la riqualificazione ambientale, lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale. In particolare, sono previsti stanziamenti per finanziare un programma straordinario

di difesa delle coste, interventi per lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini, il fondo di dotazione per la società di sviluppo turistico ed occupazionale del litorale – Litorale S.p.a, interventi di riqualificazione urbana nei comuni del litorale laziale.

In ambito sanitario, si evidenziano diverse previsioni per il contenimento della spesa, quali la determinazione dei livelli massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie per il settore privato e la riduzione delle spese per consulenze non sanitarie da parte delle aziende del servizio sanitario regionale; l'istituzione di un centro regionale di riferimento per la cura della fibrosi cistica, nonché di un centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica multipla, riconosciuta da questa legge regionale, quale patologia rara.

In relazione ai servizi sociali, si segnalano, in particolare, la previsione, quale misura di sostegno alla genitorialità, di contributi a favore delle donne residenti nel Lazio, con un indicatore situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; nonché interventi per la formazione e l'integrazione scolastica degli alunni disabili.

In materia di politiche attive per il lavoro, la legge finanziaria dispone misure per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei cantieri scuola e lavoro attivati dalla Regione, dalle agenzie regionali e dagli enti pubblici dipendenti, nonché dei lavoratori socialmente utili impiegati presso le aziende unità sanitarie locali; inoltre prevede stanziamenti per garantire interventi finanziari a favore delle imprese interessate da emergenze occupazionali.

Nell'ambito del capo IX "disposizioni in materia di trasporto pubblico locale", merita particolare attenzione la previsione concernente l'elaborazione interassessoriale di un piano specifico ed integrato per la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico ferroviario e dei residenti delle aree contermini ai siti ed alle

stazioni, finalizzato a promuovere, con particolare riferimento al problema del pendolarismo, una mobilità integrata e sostenibile su tutto il territorio regionale.

In materia di emergenza abitativa, si segnala la previsione con la quale si estende alle giovani coppie, con un ISEE non superiore a 30 mila euro, le garanzie previste dalla normativa regionale per favorire l'acquisto della prima casa.

Per quanto concerne l'organizzazione amministrativa della Regione, la legge finanziaria prevede, in particolare, l'istituzione di un ufficio speciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, con il compito di coordinare le attività di prevenzione, vigilanza e tutela della salute e sicurezza sul lavoro; l'adozione di un piano per la stabilizzazione del personale con contratti precari utilizzati dalla Regione, dalle agenzie regionali e dagli enti pubblici dipendenti. Merita inoltre menzione la disposizione che, intervenendo in materia di contrattazione collettiva integrativa, statuisce che la stessa debba essere non più unica per tutto il personale regionale, ma distinta per il personale del Consiglio ed il personale della Giunta.

Da ultimo, si segnala l'istituzione del "Fondo a tutela della class-action", finalizzato a sostenere i cittadini nell'esperimento di azioni collettive risarcitorie contro società fornitrici di beni e servizi.

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27. Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008.
Pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 29 dicembre 2007.

La legge quantifica il totale delle entrate e delle spese della Regione previste per l'anno 2008, sia in termini di competenza che di cassa. Contiene, inoltre, disposizioni autorizzative nei confronti dell'amministrazione all'assunzione di mutui e, in alternativa, alla contrazione di prestiti obbligazionari nonché l'autorizzazione alla rinegoziazione di mutui già in essere, con la possibilità di procedere anche alla loro estinzione anticipata. In relazione a tale

ultima eventualità, la Giunta è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo e per una durata superiore a quella dei mutui da estinguere.

E' data quindi la possibilità alla Giunta, nel caso in cui essa decida di emettere prestiti obbligazionari, di determinare le modalità dell'operazione e di costituire un apposito fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. La gestione di detto fondo può essere esercitata, ai sensi della normativa statale vigente, anche da enti partecipati dalla Regione, purchè soggetti al controllo degli organi di vigilanza finanziaria.

Analogamente a quanto stabilito nella legge di bilancio per il precedente esercizio finanziario, in deroga a quanto sancito dalla normativa vigente in materia di contabilità, e quando ciò sia necessario per consentire la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, è data la possibilità alla Giunta di operare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente relativi a differenti unità previsionali di base, ad esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

La legge, poi, detta diverse disposizioni finanziarie specifiche relative a singole iniziative ed interventi, tra i quali un finanziamento per le spese d'investimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio ed interventi di sostegno al microcredito; sono inoltre apportate modifiche a disposizioni in materia di artigianato, al fine di razionalizzare i relativi interventi; sono previsti finanziamenti a comuni, province e comunità montane per la costruzione e la ristrutturazione di strade provinciali e comunali nonché interventi per opere di completamento e adeguamento di alcune strade. Tra le disposizioni di modifica a norme vigenti vi sono quelle concernenti la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Con la presente legge, vengono infine approvati, ai sensi della normativa regionale vigente, i bilanci degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

CAPITOLO TERZO

PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE

Nel corso del 2007 sono state presentate complessivamente 124 proposte di legge regionale, di cui 92 di iniziativa consiliare, 31 di iniziativa della Giunta ed una da parte del Consiglio provinciale di Latina. Tra le proposte di legge di iniziativa consiliare, una è stata successivamente ritirata e non verrà, pertanto, presa in considerazione; il numero delle proposte di iniziativa consiliare scende così a 91 e il numero complessivo delle proposte a 123.




Fig. 12. Ripartizione delle proposte di legge in base al soggetto dell'iniziativa.

Tale dato complessivo è superiore a quello riscontrato nel 2004 (99 proposte di legge, più una, d'iniziativa consiliare, successivamente ritirata) e sostanzialmente analogo a quelli del 2003 (127 proposte di legge, più 6

d’iniziativa consiliare, successivamente ritirate), del 2005 (125 proposte di legge, più 5, d’iniziativa consiliare, successivamente ritirate) e del 2006 (124 proposte di legge, più 2, d’iniziativa consiliare, successivamente ritirate).




Fig. 13. Numero delle proposte di legge presentate in ciascun anno a decorrere dal 2003.

Per ciò che concerne le proposte di legge di iniziativa consiliare presentate nel corso dell’anno in esame, si ricavano i seguenti dati: 20 hanno come primo firmatario un esponente del PD, 16 dell’UDC, 11 dei Verdi, 9 di AN, 7 di FI, 7 di Italia dei Valori, 6 dell’UDEUR, 4 del Nuovo PSI, 4 di Rifondazione Comunista, 3 del Gruppo Misto, 2 dei Comunisti italiani, 2 dei Repubblicani, Liberali, Riformatori ed una della Democrazia Cristiana per l’autonomia.




Fig. 14. Ripartizione delle proposte di legge d'iniziativa consiliare, in base al gruppo di appartenenza politica.

Relativamente alle materie trattate si riscontrano: 14 proposte di legge relative al macrosettore A; 19 al macrosettore B; 28 al macrosettore C ; 48 al macrosettore D; 7 al macrosettore E ; 8 al macrosettore F.




Fig. 15. Ripartizione delle proposte di legge regionale per macrosettori di materie.

Si riscontra, quindi, anche per l'anno in esame una concentrazione d'interesse da parte dei titolari dell'iniziativa legislativa verso gli stessi macrosettori di materie, nell'ordine: il macrosettore D; il macrosettore C ed il macrosettore B. Scendendo ancor più nel dettaglio si rileva che tale maggiore attenzione verso i macrosettori D, C e B, pur essendo comune sia alle proposte di Giunta che a quelle di iniziativa consiliare, mostra caratteri più accentuati da parte di queste ultime. Le proposte di legge concernenti i macrosettori D, C e B presentate nel 2007 rappresentano il 77% del totale: tale percentuale scende al 62% per quelle, concernenti gli stessi macrosettori, d'iniziativa della Giunta, ma rappresenta l'81% di quelle d'iniziativa consiliare.

Proposta di legge n. 227 – Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della regionale 22 maggio 1997, n. 11.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9/01/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 228 – Norme urgenti a sostegno delle vittime dei fallimenti immobiliari e misure di prevenzione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/01/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 229 – Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), successive modifiche ed integrazioni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/01/2007

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 230 – Istituzione del marchio regionale per i metalli preziosi.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brancati (Repubblicani, Liberali e Riformatori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/01/2007

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 231 – Misure di sostegno al reddito dei lavoratori cd. “precari”

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (Nuovo P.S.I.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/02/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 232 – Istituzione della consulta per la libertà di pensiero e la laicità delle istituzioni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Foschi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/02/2007

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 233 – Disciplina dei servizi di fisica sanitaria presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/02/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 234 – Disciplina dell'orario di apertura delle farmacie aperte al pubblico.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Milana (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/02/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 235 – Obbligo dell'indicazione in lire del prezzo espresso in euro per i prodotti in vendita negli esercizi commerciali

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (UDEUR)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/02/2007

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 236 – Promozione della viabilità minore e del turismo a piedi nel Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/02/2007

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 237 – Promozione della gestione associata di funzioni e servizi comunali. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14, 30 luglio 1996, n. 30 e 5 gennaio 2001, n. 1 e successive modificazioni.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/02/2007

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 238 – Istituzione del comitato di garanzia statutaria. Attuazione dell'art. 68 dello Statuto.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Maselli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9/02/2007

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 239 – Programma straordinario di interventi per lo sviluppo della Valle del Liri.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/2/2007

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 240 – Prevenzione e disciplina delle difficoltà collegate al sovraindebitamento dei singoli e delle famiglie

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Ciaraldi (UDEUR)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/02/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 241 – Interventi regionali in materia di usura.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Ciaraldi (UDEUR)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/03/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 242 – Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio.

Iniziativa: Giunta
Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/03/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n. 243 – Legge di variazione al bilancio 2007 connessa all'attuazione del piano di rientro di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007.

Iniziativa: Giunta
Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/02/2007
Macrosettore: E

Proposta di legge n. 244 – Istituzione del parco naturale regionale Monti Lepini.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Di Resta (PD)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/03/2007
Macrosettore: C

Proposta di legge n. 245 – Organizzazione e funzionamento dei centri di recupero di animali selvatici ed esotici.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Fontana (Verdi)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/03/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 246 – Istituzione di un centro di tartuficoltura della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Perilli (PD)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/03/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n. 247 – Modifica all'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Maselli (UDC)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/03/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n. 248 – Disciplina delle vendite straordinarie.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Saponaro (Gruppo Misto)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/03/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n. 249 – Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Milana (PD)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/03/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 250 – Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, per i disabili portatori di handicap grave e per gli ammalati cronici non ospedalizzati.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Pallone (FI)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/03/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 251 – Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e bioedilizia

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Carapella (PD)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/03/2007
Macrosettore: F

Proposta di legge n. 252 – Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore per il personale impegnato in servizio di emergenza-urgenza sanitaria.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Foschi (PD)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/03/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n.253 – Disposizioni relative alla società Lazio Service S.p.A.

Iniziativa: Giunta
Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/03/2007
Macrosettore: A

Proposta di legge n. 254 – Istituzione e adeguamento dei servizi di fisica sanitaria.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (Rifondazione Comunista)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/03/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 255 – Modifiche all’art. 5 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche e all’articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 concernente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Maselli (UDC)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/03/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n. 256 – Istituzione dell’osservatorio regionale sulla sussidiarietà.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Prestagiovanni (A.N.)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/03/2007
Macrosettore: A

Proposta di legge n. 257 – Progetto-obiettivo per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Pallone (F.I.)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/04/2007
Macrosettore: D RITIRATA

Proposta di legge n. 258 – Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Bucci (Italia dei Valori)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/04/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 259 – Proposta di legge modificativa della legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6 circa la “Individuazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36”

Iniziativa: Consiglio provinciale di Latina
Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/04/2007
Macrosettore: C

Proposta di legge n. 260 – Modifiche al capo III edilizia residenziale pubblica della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Lollobrigida (AN)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/04/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 261 – Norme per la redazione degli strumenti urbanistici comunali generali, a seguito del trasferimento delle competenze urbanistiche alle amministrazioni provinciali, per i comuni aventi popolazione inferiore od eguale a 8.000 abitanti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/04/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 262 – Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche e all'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/04/2007

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 263 – Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zanon (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/04/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 264 – Modifica alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 recante norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/04/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 265 – Modifica all'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche e all'art. 8 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (disciplina di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pallone (F.I)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9/05/2007

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 266 – Istituzione di una commissione di inchiesta sul fenomeno dell'abusivismo edilizio nel litorale laziale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9/05/2007
Macrosettore: C

Proposta di legge n. 267 – Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/05/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 268 – Testo unico del mercato del lavoro regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (Nuovo P.S.I.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/05/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 269– Interventi per favorire l'educazione ambientale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/05/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 270 – Nuove norme sul servizio farmaceutico.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Leopardi (UDEUR)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/05/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 271– Corsi di formazione professionale degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (F.I.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/05/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 272 – Abrogazione della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Milana (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/05/2007

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 273 – Interventi volti a favorire attività di informazione e di educazione ambientale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (Italia dei Valori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/05/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 274 – Misure per favorire l'utilizzo del telelavoro nelle piccole e medie imprese del Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (Italia dei Valori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/05/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 275 – Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/05/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 276 – Riconoscimento e tutela dei giardini botanici privati.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Aracri (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/05/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 277 – Integrazione dell'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante: "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fiorito (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/05/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 278 – Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/05/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 279 – Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/05/2007

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 280 – Tutela dei diritti degli animali, prevenzione e controllo del randagismo e dei maltrattamenti

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (Nuovo P.S.I.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/05/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 281 – Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/06/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 282 – Istituzione dei distretti logistico-ambientali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Carlo (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/06/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 283 – Modifiche all'art. 60 della Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 – art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/06/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 284 – Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/06/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 285 – Attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione per il riconoscimento e la tutela della famiglia.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Paolantonio (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/06/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 286 – Interventi regionali per promuovere l'impiego di cellule staminali emopoietiche da sangue cordonale e placentare per scopi terapeutici, clinici e di ricerca.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/06/2007

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 287 – Modifiche alla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/06/2007

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 288 – Modifica alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 in materia di semplificazione e razionalizzazione delle Comunità montane.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pallone (F.I.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/06/2007

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 289– Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998 n. 36; (Interventi della Regione per il pluralismo culturale e dell'informazione e per il sostegno all'editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brancati (Repubblicani, Liberali e Riformatori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/06/2007

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 290 – Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio.

Iniziativa:Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/06/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 291 – Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio). Disposizione transitoria.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/06/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 292 – Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (Rifondazione Comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 293 – Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Frosinone per promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale della Valle di Comino.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/2007

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 294 – Misure a favore della stabilizzazione del personale precario della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Mariani (Verdi)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 295 – Obbligo di esecuzione del test genetico di metilazione per gli ospedali e le cliniche operanti nel territorio della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Prestagiovanni (AN)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/07/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 296 – Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche e all'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Canali (PD)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/07/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n. 297 – Disposizioni in materia di donazione delle cellule staminali emopoietiche da sangue cordonale e placentare per scopi terapeutici, clinici e di ricerca.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Pallone (F.I.)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/07/2007
Macrosettore: F

Proposta di legge n. 298 – Disposizioni in materia di prevenzione delle malattie dentarie.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Maselli (UDC)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/07/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 299 – Norme per la riforma ecologica dell'amministrazione regionale, degli enti locali e degli enti pubblici della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Fontana (Verdi)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/07/2007
Macrosettore: C

Proposta di legge n. 300 – Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/07/2007
Macrosettore: A

Proposta di legge n. 301 – Testo unico in materia di spettacolo
Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Bucci (Italia dei Valori)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/07/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 302 – Norme per la competitività dei sistemi economici territoriali, per la valorizzazione delle reti d'impresa, delle filiere produttive, delle risorse umane, ambientali e per lo sviluppo dei circuiti della conoscenza e della cultura del Lazio. Individuazione dei distretti produttivi, degli strumenti partecipativi per l'efficienza organizzativa e programmazione dei progetti regionali di sviluppo e innovazione industriale.
Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Saponaro (Gruppo Misto)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/07/2007
Macrosettore: F

Proposta di legge n. 303 – Promozione e sostegno dell'albergo diffuso.
Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/07/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n. 304 – Legge di variazione di bilancio in materia di spesa sanitaria.
Iniziativa: Giunta
Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/07/2007
Macrosettore: E

Proposta di legge n. 305 – Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006.
Iniziativa: Giunta
Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/07/2007
Macrosettore: E

Proposta di legge n. 306 – Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007.
Iniziativa: Giunta
Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/07/2007
Macrosettore: E

Proposta di legge n. 307 – Interventi per contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle persone anziane.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/07/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 308 – Partecipazione della Regione alla fondazione “Cinema per Roma”.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/07/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 309 – Nuove norme in materia di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (Italia dei Valori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/07/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 310 – Modifiche all’articolo 1 (comma 25) della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Celori (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria:

Macrosettore: E

Proposta di legge n. 311 – Istituzione del centro di accesso unificato per la disabilità CAUD, costituzione dell’anagrafe delle persone disabili.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Grosso (Comunisti Italiani)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/07/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 312 – Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati di fibrosi cistica e/o epilessia.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/07/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 313 – Adozione di misure idonee a garantire lo smaltimento delle carcasse di animali rinvenute nel territorio regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D’Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 31/07/2007

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 314 – Istituzione della giornata regionale del figlio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (UDEUR)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/09/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 315 – Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/09/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 316 – Utilizzazione della tecnologia innovativa per le unità di soccorso in acqua.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Desideri (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/09/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 317 – Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/09/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 318 – Disposizioni per la promozione degli orti urbani.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (Rifondazione Comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/09/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 319 – Interventi regionali in materia di medicina omeopatica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (Italia dei Valori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/09/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 320 – Rivalutazione del ruolo delle comunità montane a difesa dell'ambiente.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/09/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 321 – Disciplina dei campi di sosta situati sul territorio regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Celori (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/09/2007
Macrosettore: C

Proposta di legge n. 322 – Istituzione del parco naturale regionale di Montecassino, massiccio del Monte Cairo e Gole del Melfa.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (UDEUR)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/09/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 323 – Promozione e sostegno dell'attività corale e polifonica a carattere amatoriale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Foschi (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/10/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 324 – Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/10/2007

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 325 – Norme per il contenimento dei prezzi dei generi di prima necessità.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Saponaro (Gruppo Misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/10/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 326 – Tavolo regionale interistituzionale permanente per l'integrazione socio-sanitaria.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Grosso (Comunisti italiani)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/10/2007

Macrosettore: D

Proposta di legge n. 327 – Valorizzazione e tutela del verde urbano.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/10/2007

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 328 – Misure di sostegno alla vita indipendente delle persone diversamente abili.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mariani (Verdi)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/10/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 329 – Tutela dei diritti degli animali d'affezione, prevenzione e controllo del randagismo.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Mariani (Verdi)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/10/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 330 – Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo all'istituzione di una fondazione per l'assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Maselli (UDC)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/10/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 331 – Modifiche agli articoli 8 e 9 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità del consiglieri regionali) e successive modifiche. Abrogazioni di disposizioni concernenti l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Maselli (UDC)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/10/2007
Macrosettore: A

Proposta di legge n. 332 – Modifiche al capo III del titolo della III legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) concernente l'edilizia residenziale pubblica e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Robilotta (Nuovo P.S.I)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/10/2007
Macrosettore: C

Proposta di legge n. 333 – Disposizioni in materia di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: D'Amato (PD)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/10/2007
Macrosettore: A

Proposta di legge n. 334 – Testo unificato sulla tutela dei diritti degli animali, prevenzione e controllo del randagismo e dei maltrattamenti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (PD)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 29/10/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 335 – Interventi per prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro minorile e del lavoro nero.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Bucci (Italia dei Valori)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 29/10/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 336 – Modifiche al capo III del titolo III della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2007, n. 11, in materia di edilizia residenziale pubblica.

Iniziativa: Giunta
Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/11/2007
Macrosettore: C

Proposta di legge n. 337 – Abrogazione legge regionale 13 giugno 2007, n. 8: Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: De Lillo (FI)
Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/11/2007
Macrosettore: A

Proposta di legge n. 338 – Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 27 febbraio 2004, n. 2, 29 novembre 2006 n. 21, e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta
Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/11/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n. 339 – Promozione della costituzione della fondazione “Roma fiction” e partecipazione della Regione Lazio.

Iniziativa: Giunta
Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/11/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 340 – Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente: “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.”.

Iniziativa: consiliare
Primo firmatario: Maselli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/11/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 341 – Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini della realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema vario.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/11/2007
Macrosettore: C

Proposta di legge n. 342 – Istituzione di presidi sanitari scolastici e norme per la prevenzione ed il controllo delle malattie allergiche e dell'asma bronchiale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Carlo (PD)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/11/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 343 – Norme per il sostegno alla struttura di orientamento all'utilizzo dei brevetti della promozione delle conoscenze in materia brevettale e del riconoscimento dell'albo regionale degli inventori.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Ovidio (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/11/2007
Macrosettore: D

Proposta di legge n. 344 – Disposizioni per la razionalizzazione, il contenimento e la trasparenza della spesa pubblica relativa agli organi di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società a partecipazione regionale in attuazione dell'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/11/2007
Macrosettore: A

Proposta di legge n. 345 – Interventi a favore dei farmer's market e dell'agricoltura urbana e periurbana del territorio laziale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Paolantonio (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/11/2007
Macrosettore: B

Proposta di legge n. 346 – Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/12/2007
Macrosettore: C

Proposta di legge n. 347 – Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (Art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/12/2007

Macrosettore: E

Proposta di legge n. 348 – Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 6/12/2007

Macrosettore: E

Proposta di legge n. 349– Istituzione del distretto industriale di lavoro e servizi di Fiumicino denominato “Città del volo”

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Luciani (Rifondazione Comunista)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/12/2007

Macrosettore: B

Proposta di legge n. 350 – Istituzione dell’osservatorio sui servizi pubblici regionali.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/12/2007

Macrosettore: A

PARTE SECONDA

REGOLAMENTI

CAPITOLO PRIMO

ANALISI QUANTITATIVA

Nel 2007 la Giunta ha adottato 16 regolamenti, di cui 13 di attuazione o integrazione di leggi e 3 recanti modifiche al proprio regolamento di organizzazione. Nel 2005 i regolamenti approvati sono stati 18 – di cui ben 7 concernenti il sistema organizzativo dell’Esecutivo – mentre nel 2006 sono stati soltanto 6, di cui uno di modifica del regolamento di organizzazione.




Fig. 1. Regolamenti della Giunta nel triennio 2005, 2006, 2007.

I sedici regolamenti sono composti da 181 articoli e 434 commi, a fronte dei complessivi 319 articoli e 848 commi registrati nel 2005 e dei 57 articoli e 125 commi nel 2006.

I testi nuovi sono 11 mentre le novelle sono 5. Per quanto concerne l'oggetto - non considerando i tre regolamenti relativi al sistema organizzativo della Giunta - un regolamento riguarda materie di cui al macrosettore A; 3 regolamenti il macrosettore B; uno il macrosettore C; 6 il macrosettore D e 2 il macrosettore E.




Fig.2. Modalità redazionali dei regolamenti.




Fig. 3. Produzione regolamentare ripartita per macrosettori di materie.

CAPITOLO SECONDO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI

Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 1. *Regolamento per gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).*
Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 30 gennaio 2007.

L'emergere del fenomeno della febbre catarrale degli ovini, c.d. blue tongue, ha determinato l'intervento del legislatore regionale con la legge regionale 30/2003 che disciplina gli interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, partecipanti al piano di sorveglianza sierologica e al piano vaccinale per la blue tongue previsto dall'ordinanza del Ministro della Sanità dell' 11 maggio 2001 e dai conseguenti atti dirigenziali attuativi.

Il presente regolamento dà attuazione agli interventi previsti dalla l.r. 30/2003, in particolare detta le modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi e degli indennizzi previsti nonché per l'effettuazione del monitoraggio sull'applicazione della stessa legge regionale.

L'emanazione del bando per la presentazione delle domande dei contributi degli indennizzi e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle stesse sono affidate alle strutture decentrate della direzione regionale agricoltura competenti per territorio che provvedono quindi a formare l'elenco delle domande non ammissibili e di quelle ammissibili, con la specificazione delle relative motivazioni.

Il direttore regionale approva tali elenchi e, sulla base di questi, concede ed eroga i contributi e gli indennizzi che possono essere soggetti ad una riduzione proporzionale rispetto a quanto stabilito in fase istruttoria qualora lo stanziamento di bilancio non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande ritenute ammissibili.

Spetta altresì allo stesso direttore revocare e recuperare le somme erogate qualora, a seguito dei controlli effettuati dalle strutture regionali competenti, dovessero emergere falsità nei documenti o nelle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ovvero qualora i medesimi soggetti ostacolassero i controlli, non consentendo l'accesso in azienda o non collaborassero nell'attività di monitoraggio.

In riferimento a tale attività, infine, il regolamento regionale prescrive che questa venga svolta dalla direzione regionale Agricoltura con cadenza annuale, precisando il termine entro il quale deve essere effettuata, il 31 ottobre, e il "contenuto minimo" che la stessa deve avere.

Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2. *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”.*

Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 10 febbraio 2007.

Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e i termini per la verifica di compatibilità, di competenza regionale, necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché per l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento in altra sede di quelle già esistenti.

Lo stesso fissa, inoltre, le procedure selettive dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuove strutture, oltre le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie e per la loro eventuale cessione.

Il regolamento, in particolare, prevede che i soggetti interessati a realizzare, ampliare trasformare o trasferire le menzionate strutture devono inoltrare una richiesta di autorizzazione al comune dove queste sono site o dove dovranno essere realizzate, il quale la invia alla Regione per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico. La richiesta è accompagnata da un progetto particolareggiato, indicante i tempi di realizzazione della struttura e da una relazione nella quale sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalità, i risultati attesi ed i tempi di attivazione della stessa. La Regione procede, almeno trimestralmente, alla verifica di compatibilità avvalendosi dell'azienda USL territorialmente competente. Qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale, la Regione effettua una comparazione dei progetti in base alla localizzazione della struttura, al livello di passività interaziendale ed alla completezza ed ampiezza dell'assistenza.

Infine, il regolamento, per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevede l'inoltro alla direzione regionale competente, da parte dei soggetti interessati di un'apposita richiesta contenente le generalità del titolare, la tipologia della struttura, le generalità del direttore sanitario e le generalità dei responsabili delle attività unitamente all'attestazione del possesso della relativa specializzazione. Alla richiesta sono allegati, tra gli altri, la documentazione attestante l'effettivo possesso dell'immobile, una planimetria generale, una relazione dettagliata relativa alle prestazioni che si intendono erogare, l'elenco degli arredi e delle attrezzature e la dotazione organica.

L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie è rilasciata dal direttore regionale competente, previo parere di un'apposita commissione tecnica.

Regolamento regionale 21 marzo 2007, n. 3. *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.*
Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 marzo 2007.

Regolamento regionale 27 aprile 2007, n. 4 . *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modifiche.*
Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 10 maggio 2007.

Regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 10 *Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n .1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.*
Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 agosto 2007.

I regolamenti sopra elencati vengono esaminati congiuntamente, in quanto tutti di modifica di disposizioni contenute nel Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l' organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta. Vari sono gli ambiti in cui essi intervengono.

Con riferimento al regolamento 3/2007 e ad alcuni articoli del regolamento 10/2007 si segnalano modifiche ed integrazioni riguardanti le strutture organizzative ed in particolare le direzioni regionali e le loro articolazioni. Il regolamento da ultimo citato, inoltre, prevede una diversa disciplina dei canoni concessori relativi a beni demaniali e delle modalità di amministrazione dei beni immobili regionali disponibili.

Il regolamento 4 del 2007, infine, modifica due articoli del regolamento di organizzazione concernenti servizi prestati dal dopolavoro a favore dei dipendenti regionali.

Regolamento regionale 1 giugno 2007, n. 5. *Norme relative alla gestione del fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA di cui all'articolo 62 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4.*
Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 9 giugno 2007.

Il regolamento detta norme di attuazione dell'articolo 62 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006, che istituisce il fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo sulle tematiche IVA.

Vengono disciplinati in particolare: a) le modalità per la gestione del fondo; b) i criteri e le modalità per la definizione degli accordi con istituti finanziari ed assicurativi ai fini dell'anticipo del rimborso del credito IVA vantato dai produttori esteri del settore audiovisivo nei confronti dell'erario; c) le modalità per la valutazione dei programmi di produzione audiovisiva, proposti da produttori esteri, ai fini della relativa ammissione all'anticipo del rimborso del credito IVA.

Con riguardo alla gestione del fondo, affidata alla Filas spa, è prevista l'elaborazione di uno specifico programma annuale di attività, che indica in particolare le attività di promozione delle iniziative connesse alla gestione del fondo, le attività di assistenza e consulenza in ordine alle tematiche fiscali concernenti l'IVA, il numero, le tipologie e i criteri di valutazione dei programmi di produzione audiovisiva da ammettere alle soluzioni di anticipo del rimborso del credito IVA nonché le previsioni economiche dei relativi costi e degli oneri accessori.

Per la definizione degli accordi con istituti finanziari ed assicurativi, si prevede che la Filas spa definisca un convenzione-quadro aperta, a cui possano aderire tutti gli istituti finanziari autorizzati, interessati alle operazioni di anticipo del rimborso del credito IVA e che ritengano di accettare alcune condizioni minime indicate nello stesso regolamento.

Relativamente alle modalità per la valutazione dei programmi di produzione televisiva, il regolamento detta norme per la costituzione di un apposito nucleo di valutazione, monitoraggio e controllo per le attività di anticipo

del rimborso del credito IVA. Inoltre si prevede che la Filas spa fornisca rapporti periodici al nucleo in merito alla gestione del fondo e al suo andamento finanziario.

Infine il regolamento disciplina le modalità di ammissione all'anticipo del rimborso del credito IVA da parte dei produttori esteri che siano in possesso dei requisiti indicati nello stesso regolamento. In proposito il nucleo, oltre ad effettuare una valutazione del programma di produzione, verifica l'esistenza di sufficienti disponibilità nel fondo.

Regolamento regionale 8 giugno 2007, n. 6. *Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n.3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche.*
Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 giugno 2007.

Il regolamento regionale del 2004 disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, il procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modificazione e l'estinzione delle concessioni relative alle pertinenze idrauliche ed alle aree fluviali, alle spiagge lacuali e alle superfici e pertinenze dei laghi.

Con il regolamento del 2007 si introduce una modifica relativa agli organi competenti all'adozione dei provvedimenti concessori e degli altri atti amministrativi. Se rimane ferma in capo al direttore del dipartimento territorio della Regione la competenza generale, quella relativa alle sole aree golenali site nel comune di Fiumicino, località Isola sacra, è invece attribuita al direttore del dipartimento istituzionale e, per quanto riguarda le relative procedure istruttorie, alla direzione regionale demanio, patrimonio e provveditorato, che assume il ruolo di ufficio istruttore.

Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7. Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato).

Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 luglio 2007.

Il regolamento disciplina i soli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, rinviando espressamente ad un successivo regolamento per gli aspetti formativi del contratto di apprendistato relativi all'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Il regolamento, in particolare, disciplina i criteri per il rilascio, da parte della commissione provinciale o, se previsto, dall'ente bilaterale territoriale, del parere di conformità del piano formativo individuale generale e le modalità per la predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio, presentato annualmente dal datore di lavoro.

Il regolamento, inoltre, prevede le modalità di svolgimento della formazione formale esterna ed interna, la sua articolazione in base ai contenuti e la formazione del tutore aziendale. La formazione su contenuti di base e trasversali deve essere pari al 35 per cento del monte ore complessivo, quella per l'acquisizione di competenze professionali settoriali pari al 20 per cento mentre quella per l'acquisizione di competenze professionali specialistiche pari al 45 per cento. Le grandi imprese con almeno duecentocinquanta dipendenti, che siano in grado di assicurare percorsi formativi integrati con l'esperienza lavorativa, possono essere autorizzate ad erogare all'interno della propria struttura sia la formazione formale su contenuti di base e trasversali sia quella relativa all'acquisizione di competenze professionali specialistiche.

Il regolamento disciplina, poi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, prevedendo che, in attesa dell'adozione del libretto formativo del cittadino, queste ultime debbano essere registrate, al termine del rapporto di apprendistato o su semplice richiesta dell'apprendista, dai centri per l'impiego territorialmente competenti, nella scheda professionale del lavoratore.

Infine, il regolamento definisce, oltre alle modalità di erogazione al datore di lavoro dell'incentivo economico, anche quelle per l'ammissione agli esami ai fini del conseguimento della qualifica professionale da parte dell'apprendista che abbia concluso un rapporto di apprendistato ed abbia svolto almeno duecentoquaranta ore di formazione formale.

Regolamento regionale 23 luglio 2007, n. 8. Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 luglio 2007.

Il Forum regionale per le politiche giovanili è un organo di rappresentanza di tutti i giovani di età non superiore ai 35 anni, che ha funzioni consultive nei confronti della Giunta e del Consiglio regionali nonché degli enti locali, su loro richiesta, in merito ad iniziative concernenti le condizioni di vita e di lavoro dei giovani. Il Forum, inoltre, contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali a favore dei giovani.

Il Forum, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, è composto, tra gli altri, da rappresentanti di organizzazioni giovanili di partiti politici, di organizzazioni sindacali, di associazioni studentesche nonché di giovani eletti nelle amministrazioni comunali. Si riunisce, di norma, non meno di due volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Presidente o un terzo dei membri del direttivo o un quarto dei componenti del Forum ne facciano richiesta.

Il Forum elegge al suo interno l'ufficio di presidenza, composto dal Presidente e da un massimo di altri quattro membri; il suddetto ufficio predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale, presenta la relazione annuale sull'attività svolta, promuove convegni, audizioni, consultazioni ed indagini conoscitive finalizzate all'attività del Forum.

Ulteriore organo all'interno del Forum è il direttivo, presieduto dal Presidente e composto da un massimo di venti membri eletti dal Forum stesso. Il direttivo predispose e attua il piano annuale di attività ed ogni altra deliberazione del Forum.

Il Forum può istituire specifiche commissioni di lavoro, che eleggono al loro interno un presidente e due vice presidenti.

L'attività del Forum è resa pubblica attraverso il Bollettino ufficiale ed inserzioni sul sito telematico della Regione.

Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9. *Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.*

Publicata nel supplemento ordinario n.2 al Bollettino Ufficiale n.22, del 10 agosto 2007.

La legge regionale sull'agriturismo, che ha in più punti innovato la precedente disciplina regionale della materia, rinvia ad un regolamento la compiuta definizione di una molteplicità di aspetti, come si evince altresì dal corposo numero di articoli (29) che lo caratterizzano.

Relativamente agli immobili ed alle strutture destinati all'esercizio dell'attività di agriturismo, il regolamento ne definisce i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza, individuando altresì i limiti di ricettività che devono caratterizzare sia le camere che le unità abitative. Specifiche disposizioni sono riservate ai locali per la cucina, alla sala di ristorazione, ai servizi igienici, agli spogliatoi nonché agli spazi aperti destinati ad ospitalità, attraverso la predisposizione di piazzole, e agli spazi interni individuati per lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo. Dettagliata è anche la definizione delle modalità di gestione delle

piscine all'interno dell'azienda agrituristica, riservate esclusivamente agli ospiti della stessa.

Per gli eventi con finalità promozionali, che la legge consente di realizzare all'interno delle aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità, il regolamento fissa i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande e precisa che, in tal caso, il requisito della prevalenza dei prodotti aziendali o reperiti presso aziende agricole locali viene soddisfatto quando gli stessi rappresentino almeno il 70 per cento del prezzo di acquisto dei pasti, alimenti e bevande somministrati nel corso degli eventi medesimi.

La macellazione degli animali è disciplinata differenziando tra quella da realizzare in impianti autorizzati dalla normativa vigente e quella consentita all'interno della stessa struttura agrituristica, purché nel rispetto di certe condizioni.

Il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, una delle novità introdotte dalla legge regionale, è disciplinato dal regolamento e si basa sull'individuazione di sei diverse tipologie di agriturismo: tradizionale; con caratterizzazione enogastronomica; con caratterizzazione naturalistica; con caratterizzazione culturale; con caratterizzazione biologica e, infine, con caratterizzazione ecologica. Per ciascuna tipologia sono individuati gli elementi qualificanti nonché i requisiti e le condizioni al cui possesso è subordinata la classificazione. Alla varietà dei servizi offerti ed al diverso grado di confortevolezza dell'ospitalità corrisponde una diversa e specifica simbologia, da individuare con deliberazione della Giunta regionale. L'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL) è l'organismo individuato come competente, su richiesta dell'imprenditore agricolo, ad attribuire la caratterizzazione all'azienda agrituristica.

Relativamente ai criteri per la concessione di finanziamenti regionali per iniziative a favore dell'agriturismo, il regolamento individua le priorità delle quali

tener conto che, per quanto riguarda i requisiti soggettivi, sono previste, nell'ordine: a favore di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, di giovani agricoltori, di imprenditori donne; per quanto riguarda la localizzazione delle aziende agricole, le priorità riguardano nell'ordine: quelle ricadenti in zone svantaggiate o in zone di prevalente interesse agrituristico. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti regionali sono soggetti ad un vincolo di destinazione d'uso di durata, rispettivamente, pari a dieci e a cinque anni. Le province detengono l'elenco dei beni sottoposti al vincolo.

Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, delle tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative all'attività agricola ed agrituristica previste dalla legge regionale, il regolamento prevede, con apposita disposizione transitoria, che la determinazione del tempo - lavoro continui ad essere effettuata sulla base delle tabelle già adottate con una deliberazione della Giunta del 1998. Ugualmente, nelle more della definizione, da parte del piano agrituristico regionale, delle zone di prevalente interesse agrituristico, prevede che si faccia riferimento, ai fini dell'applicazione delle priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, esclusivamente al requisito della localizzazione dell'azienda agricola in una zona svantaggiata.

Regolamento regionale 27 settembre 2007, n. 11. *Modifica al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4. (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni."*

Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 2007.

Il regolamento apporta modifiche al vigente regolamento che disciplina i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività

sanitarie e socio-sanitarie in attuazione della l.r. 4/2003. La modifica è conseguente alla modifica di quest'ultima, relativamente ad alcune attività che sono sottoposte al regime di autorizzazioni previste dalla legge.

Regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12. *Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007).*
Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 30 del 30 ottobre 2007.

E' il regolamento cui fa rinvio la legge regionale per disciplinare il procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attesa del loro riordino complessivo alla luce dei principi dettati dalla normativa statale di riforma, che ne ha, infatti, previsto la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

E' disposta l'estinzione delle IPAB che negli nei tre anni precedenti al 30 giugno 2007 non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari, perché inattive o senza mezzi economici e finanziari.

Nella fase istruttoria del procedimento di estinzione è previsto l'intervento di una commissione tecnica per esprimere un parere sulla documentazione trasmessa dall'organo di amministrazione dell'IPAB interessata. Nel caso in cui risultino sussistenti i requisiti per l'estinzione si possono verificare due situazioni diverse. Se l'IPAB non è titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie né ha rapporti giuridici pendenti, la Giunta regionale adotta direttamente il provvedimento di estinzione. Se, invece, l'IPAB risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie ed ha rapporti giuridici pendenti, il Presidente della Regione scioglie l'organo di amministrazione e nomina un commissario regionale che procede alla ricognizione delle risorse e dei suddetti rapporti. Con il provvedimento di estinzione adottato dalla Giunta, si individua il destinatario delle risorse dell'IPAB estinta, che subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In

manca di disposizioni specifiche nelle tavole di fondazione, il destinatario è individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalità analoghe o nel comune in cui ha sede l'IPAB estinta.

Regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13. *Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4*
Publicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 31 del 13 novembre 2007.

Il regolamento disciplina le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte delle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato al termine di un procedimento di verifica diretto ad accertare da una parte la funzionalità delle prestazioni rispetto al fabbisogno programmato dalla Regione, dall'altra il possesso dei requisiti di qualità richiesti dalla legge. Il primo tipo di verifica viene effettuato dalla competente struttura regionale che, a tale scopo, si avvale del supporto tecnico dell'agenzia di sanità pubblica, la quale provvede alla costituzione di un'apposita commissione di verifica con il compito di valutare tecnicamente l'istanza dei soggetti richiedenti. Entro venti giorni dal ricevimento del parere della commissione, la Giunta regionale rilascia un provvedimento di accreditamento o un provvedimento condizionato ad adeguamenti tecnici e strutturali ovvero di rigetto dell'istanza; in quest'ultimo caso il richiedente può presentare istanza di riesame presentando delle controdeduzioni al provvedimento di diniego dell'amministrazione. La struttura regionale competente, infine, esercita attività di vigilanza e controllo, con la possibilità, qualora venisse riscontrata la perdita dei requisiti previsti, di procedere alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento.

Regolamento regionale 23 novembre 2007, n. 14. Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Publicato nel supplemento ordinario n.6 al Bollettino Ufficiale n. 34, del 10 dicembre 2007.

La tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola è la finalità del presente regolamento che ha ad oggetto la disciplina del "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

Tale Programma trova proprio fondamento, prima ancora che nella l.r. 17/2006, alla quale il regolamento in esame dà attuazione, nella normativa comunitaria relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nella normativa statale di riferimento in materia ambientale ed in alcuni provvedimenti adottati a livello ministeriale, in particolare dal Ministro per le politiche agricole e forestali.

Il regolamento regionale prevede che le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), interessate dall'applicazione del Programma, siano individuate dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, rinviando, per la fase di prima attuazione, a quelle già indicate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 767/2004.

Costituiscono obiettivi del programma la protezione e il risanamento delle ZVN dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola e la limitazione ed ottimizzazione della quantità di fertilizzante azotato da applicare al suolo, obiettivi che sono perseguiti attraverso la previsione, all'interno del programma, di puntuali divieti, prescrizioni e norme tecniche.

In relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue contenenti sostanze non pericolose, che costituisce un ulteriore ambito di applicazione del Programma, il regolamento regionale introduce specifici adempimenti per l'aziende. Queste, infatti, fatte salve alcune esenzioni, devono trasmettere al comune o ai comuni territorialmente competenti la

comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, secondo modalità indicate nel regolamento e devono redigere il piano di utilizzazione agronomica (PUA) e il piano di fertilizzazione azotata (PDFA), al fine di definire e giustificare una gestione razionale delle pratiche di fertilizzazione azotata.

Il controllo sull'applicazione del Programma è di competenza del comune, che adotta le sanzioni ed i provvedimenti conseguenti.

In aggiunta all'attività di controllo del comune, è inoltre prevista la possibilità di verifiche in materia di utilizzazione agronomica da parte della Regione, alla quale compete, inoltre, il monitoraggio delle acque, nei punti di campionamento individuati dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni e, più in generale, la verifica dell'efficacia del programma ed eventualmente il suo adeguamento.

Regolamento regionale 23 novembre 2007, n. 15. *Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati).*
Publicato nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 34, del 10 dicembre 2007.

Il quadro normativo in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) delineato dal legislatore regionale con la l.r. 15/2006, si completa con il presente regolamento che disciplina in particolare, la definizione di "ambiente chiuso e confinato" ed il relativo procedimento di autorizzazione; l'uso del marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free"; la tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM; la definizione della "modica quantità" di semente o di altri materiali di moltiplicazione, esenti da OGM, prodotti nella propria azienda, che gli agricoltori possono vendere.

La l.r. 15/2006 consente, a determinate condizioni, l'emissione di OGM a fini sperimentali in "ambiente chiuso e confinato" espressamente autorizzato,

prevedendo che sia il regolamento a dettare disposizioni per la definizione di "ambiente chiuso e confinato".

In merito, il regolamento regionale precisa che per “ambiente chiuso e confinato” si intende una struttura, diversa dal laboratorio, di tipo permanente, dotata di pareti, tetto e pavimento, che possiede, per limitare il contatto dell’organismo transgenico con l’ambiente naturale ed evitare il trasferimento dei transgeni a microorganismi e piante sessualmente compatibili, determinati requisiti minimi, espressamente elencati nel regolamento.

I soggetti interessati ad utilizzare un “ambiente chiuso e confinato” per coltivare piante transgeniche a fini sperimentali devono richiedere la relativa autorizzazione alla direzione competente in materia di agricoltura, secondo le modalità previste nel regolamento, che prevede, altresì, che sia l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL) a svolgere i sopralluoghi e le valutazioni necessari per il rilascio dell’autorizzazione.

Il direttore regionale competente in materia di agricoltura, a seguito degli accertamenti condotti dall’ARSIAL, rilascia il provvedimento di autorizzazione; spetta al direttore anche revocare tale provvedimento qualora vengano meno uno o più dei requisiti indicati dal regolamento regionale per la definizione di “ambiente chiuso e confinato”:

In attuazione del dettato legislativo che ha istituito il marchio regionale "Prodotto libero da OGM - GMO free", con lo scopo di incentivare filiere produttive totalmente esenti da OGM, il regolamento individua le condizioni per l’uso del marchio, ne definisce le caratteristiche e disciplina le modalità per ottenere la concessione all’uso del marchio stesso.

Il marchio può essere usato per i prodotti alimentari, i mangimi, il materiale di propagazione ed i concimi prodotti e confezionati nel Lazio, a condizione che non contengano OGM e che, tra l’altro, non derivino da animali nutriti con

mangimi contenenti OGM e che non presentino, nelle diverse fasi della filiera produttiva, materiale il cui DNA risulti modificato.

Per ottenere la concessione all'uso del marchio, i soggetti interessati presentano alla direzione competente in materia di agricoltura un'apposita domanda alla quale sono allegati una relazione tecnica e un piano di controllo aziendale sugli OGM contenente l'indicazione delle misure che si intendono adottare per garantire l'assenza di OGM in tutte le fasi della produzione.

Gli accertamenti tecnici preliminari sono svolti, a spese del richiedente, dall'ARSIAL e la concessione all'uso del marchio è rilasciata dal direttore regionale competente in materia di agricoltura, che procede, inoltre, alla revoca della stessa qualora, a seguito delle verifiche compiute dall'ARSIAL, venga accertato il venir meno delle condizioni per l'uso indicate dal regolamento regionale.

Per la maggiore tutela dei consumatori, l'elenco aggiornato dei prodotti e delle ditte a cui è concesso l'uso del marchio regionale è pubblicato sul sito web della Regione e su quello dell'ARSIAL.

Si pone in un'ottica di tutela dei consumatori anche la disposizione che stabilisce che il marchio regionale sia apposto in maniera visibile sull'etichetta della confezione del prodotto e/o sulla confezione stessa, disposizione ricompresa tra quelle che descrivono in modo analitico le caratteristiche del marchio regionale, rappresentato graficamente in un allegato al regolamento.

Per quanto riguarda la disciplina della tenuta del registro di acquisto e di vendita di sementi o di altro materiale di moltiplicazione OGM, il regolamento regionale prescrive l'obbligo per i soggetti autorizzati alla vendita di tali prodotti di tenere il registro, che questo sia conforme al modello indicato nel regolamento, che sul registro stesso siano annotati, in ordine cronologico, i quantitativi acquistati, venduti o ceduti a terzi, specificando, in questi ultimi casi, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente e, infine, che il registro sia vidimato dalla

direzione competente in materia di agricoltura riportando sulla prima pagina i dati indicati nel regolamento.

Il regolamento offre poi la definizione della misura massima della “modica quantità” di semente o di altri materiali di moltiplicazione, esenti da OGM, prodotti nella propria azienda, che gli agricoltori possono vendere o cedere a scopo dimostrativo, nei limiti della vigente normativa in materia fitosanitaria. In attesa dell’adozione della normativa comunitaria e statale in materia di varietà da conservazione, tale misura massima è fissata nella misura massima del “quinto del peso netto, o del numero di pezzi per gli organi riproduttivi, previsti per i piccoli imballaggi dalla normativa comunitaria e statale in materia di riproduzione e commercio delle sementi”.

Regolamento 17 dicembre 2007, n. 16. *Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 – art. 11, L. R. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico.*

Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 20 dicembre 2007.

Il regolamento definisce gli indirizzi, i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio cinematografico.

La materia in esame è stata oggetto di una interessante pronuncia costituzionale (sent. n. 285/2005), con la quale la Consulta ha vagliato, tra l’altro, la legittimità della normativa statale relativa all’autorizzazione all’apertura di multisale cinematografiche. Precisamente, le disposizioni esaminate del decreto legislativo 28/2004 fissavano la soglia di capienza delle multisale per la quale era necessario il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico e rimettevano alla struttura ministeriale l’adozione di questo provvedimento amministrativo.

La Corte, dopo aver precisato che la disciplina in oggetto è afferente alla materia “governo del territorio” di competenza legislativa concorrente, ha espressamente evidenziato “la mancanza di esigenze unitarie” tali da giustificare l’attrazione a livello statale della funzione concernente il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Spetta quindi alle Regioni, secondo la Consulta, la competenza legislativa ed amministrativa in ordine al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio cinematografico. Queste argomentazioni hanno, dunque, condotto ad una dichiarazione di incostituzionalità della normativa statale esaminata.

La Regione Lazio, nel legittimo esercizio della propria competenza in materia, con la legge finanziaria 2006 aveva inizialmente statuito, all’articolo 60, comma 3, che fosse necessaria l’autorizzazione all’esercizio cinematografico per le sale aventi una capienza superiore a trecento posti; rimetteva poi ad apposito regolamento regionale la definizione degli indirizzi, criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione medesima.

Successivamente, il suddetto articolo 60 è stato modificato dalla legge di assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007, che ha innalzato la soglia di capienza delle sale cinematografiche esente dalla necessità di autorizzazione.

La vigente disciplina, così come modificata dalla legge di assestamento, distingue le sale cinematografiche in base alla dimensione demografica del comune di appartenenza. In particolare, per i comuni fino a centocinquantamila abitanti, l’autorizzazione è necessaria soltanto per le sale aventi una capienza superiore a seicento posti; per tutti gli altri comuni l’autorizzazione è necessaria se la capienza delle sale è superiore a mille e trecento posti.

Il regolamento in esame è stato quindi adottato in attuazione ed integrazione delle citate disposizioni legislative regionali. Esso definisce gli indirizzi ed i criteri ai quali attenersi in sede di rilascio dell’autorizzazione; delinea le specifiche

tipologie di intervento e di cinema per le quali è necessario il provvedimento in oggetto, nonché i requisiti tecnici minimi, le caratteristiche e le distanze da osservare per il conseguimento dell'autorizzazione; disciplina il relativo procedimento amministrativo, rimettendo alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo la competenza a provvedere al rilascio del provvedimento in questione. Infine, delinea le ipotesi di revoca dell'autorizzazione e definisce la normativa transitoria.